

GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 gennaio 1999

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## R E G I O N I

## S O M M A R I O

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1998, n. 19.

Modifica dell'art. 38 della legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 «Ordinamento delle Comunità montane». Sostituzione del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 «Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28, già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29», così come modificata dalla legge regionale 21 gennaio 1998, n. 4 ..... Pag. 3

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1998, n. 11.

Attuazione dell'iniziativa comunitaria pesca e altre disposizioni relative a programmi comunitari ..... Pag. 3

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1998, n. 41.

Incentivazione a sostegno di programmi locali di sviluppo sostenibile ..... Pag. 15

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1998, n. 42.

Norme per il trasporto pubblico locale ..... Pag. 16

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1998, n. 43.

Eventi alluvionali del 19 giugno 1996: agevolazioni finanziarie per il trasferimento degli impianti produttivi di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 576/1996, convertito in legge n. 677/1996 ..... Pag. 22

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1998, n. 44.

Partecipazione della Regione Toscana alla società cooperativa a responsabilità limitata «Verso la banca etica Soc. coop. a r.l.» ..... Pag. 25

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1998, n. 45.

Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96: «Disciplina per l'assegnazione e gestione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» ..... Pag. 25

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1998, n. 46.

Proroga delle amministrazioni straordinarie e dei collegi sindacali dell'A.R.E.R. e delle A.T.E.R ..... Pag. 27

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1998, n. 41.

Partecipazione della Regione Abruzzo all'aumento del capitale sociale della Fira S.p.a. (Finanziaria regionale abruzzese) ..... Pag. 28

**LEGGE REGIONALE 28 maggio 1998, n. 42.****Attribuzioni ai comuni ed alle province di beni immobili regionali . . . . . Pag. 28****LEGGE REGIONALE 28 maggio 1998, n. 43.****Proroga dei termini e modifica della legge regionale 3 aprile 1995, n. 26 inerente l'ammodernamento e sistemazione acquedotti, fognature e connesso arredo urbano . . . . . Pag. 30****LEGGE REGIONALE 28 maggio 1998, n. 44.****Istituzione dell'ispettorato distrettuale delle foreste di Vasto. Pag. 30****REGIONE SARDEGNA****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 3 luglio 1998, n. 124.****Modifiche all'art. 7 del regolamento emanato con D.P.G.R. 22 ottobre 1986, n. 112, recante: «Norme per l'esecuzione della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'istituzione dei servizi e dei settori della Presidenza della giunta e degli assessorati nonché il funzionamento degli organi collegiali» . . . . . Pag. 31**

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1998, n. 19.

Modifica dell'art. 38 della legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 «Ordinamento delle Comunità montane». Sostituzione del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 «Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28, già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29», così come modificata dalla legge regionale 21 gennaio 1998, n. 4.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 29 luglio 1998)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modifica dell'art. 38 della legge regionale 18 giugno 1992, n. 28*

1. Il comma 1 dell'art. 38 della legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 (Ordinamento delle Comunità montane), è abrogato.

2. Al comma 2 dell'art. 38 della legge regionale n. 28/1992 sono abrogate le parole: «ed al precedente comma».

## Art. 2.

*Sostituzione del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72*

1. Il comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 (Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28, già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29), come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 21 gennaio 1998, n. 4, è sostituito dal seguente:

«1. I termini di cui all'art. 38, comma 2, della legge regionale n. 28/1992 sono prorogati fino al 31 dicembre 1999 con decorrenza dal 1° luglio 1998».

## Art. 3.

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 27 luglio 1998

GHIGO

98R0817

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1998, n. 11.

Attuazione dell'iniziativa comunitaria pesca e altre disposizioni relative a programmi comunitari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 13 luglio 1998)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## CAPO I

## ATTUAZIONE INIZIATIVA COMUNITARIA PESCA

## Art. 1.

*Autorizzazione al programma operativo pesca*

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al programma operativo pesca — nel quadro dell'iniziativa comunitaria relativa alla ristrutturazione del settore della pesca di cui alla comunicazione della commissione n. 94/C 180/01 dell'1 luglio 1994 — approvato con decisione della commissione europea n. C(95)41 del 19 maggio 1995 e con delibera della Giunta regionale n. 6599 del 29 dicembre 1995.

2. Alla realizzazione degli interventi del programma operativo si provvede, in conformità al piano finanziario vigente e alla riprogrammazione presentata al Ministero per le politiche agricole, in conformità al punto 12 del regolamento interno del comitato di sorveglianza nazionale, per la successiva decisione comunitaria:

a) con le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla predetta decisione a valere sul fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sullo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e sul fondo sociale europeo (FSE);

b) con le risorse assegnate dallo Stato in base alle apposite deliberazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

c) con le risorse dell'amministrazione regionale.

## Art. 2.

*Misura 2 - Investimenti produttivi - Contributi per il miglioramento della produttività delle imprese della pesca e dell'acquacoltura*

1. Ai fini del miglioramento della produttività delle imprese di pesca e di acquacoltura in acque marine e lagunari, con particolare riguardo all'igiene e alla qualità dei prodotti in relazione alle diverse fasi dell'attività, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi nella misura percentuale del 40 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) la costruzione, l'ampliamento e l'adeguamento di impianti, attrezzature e magazzini, per la conservazione, commercializzazione, lavorazione e trasformazione del prodotto, per il miglioramento e l'adeguamento alle norme comunitarie in materia di igiene e della qualità del prodotto;

b) la costruzione e l'ammodernamento di natanti da pesca finalizzato a migliorare e sviluppare il trattamento e la conservazione del pescato, le condizioni igieniche della lavorazione, le condizioni di lavoro e di sicurezza a bordo, sino ad un massimo di 25 tonnellate/stazza lorda e di imbarcazioni idonee all'attività di acquacoltura sino ad un massimo di 12 tonnellate/stazza lorda;

c) la realizzazione o l'ammodernamento di impianti di acquacoltura, bacini per l'allevamento e la riproduzione di specie aliatiche, impianti di stabulazione e di depurazione finalizzati al miglioramento della qualità e dell'igiene del prodotto ovvero allo sviluppo di attività;

d) l'acquisto di mezzi mobili, compresi gli automezzi, strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all'effettiva produzione.

2. Il contributo massimo concedibile per ciascuna domanda non potrà superare L. 240 milioni.

3. Non sono ammissibili a contributo lavori di ordinaria manutenzione, materiale usato, materiale non durevole (quali ad esempio, reti, cavi, casse per il pesce, scorte, carburanti e lubrificanti), spese di progettazione e di trasporto. Nel caso il richiedente preveda la modifica totale del sistema di pesca con passaggio a maggior selettività, sono ammesse a contributo le attrezzature per la pesca che lavorano in acqua (reti, cavi, etc.), a condizione del rilascio della relativa licenza di pesca.

4. Possono ottenere i contributi di cui al presente articolo:

a) le imprese di pesca, singole o associate, che esercitano professionalmente la pesca marittima e lagunare, e risultino iscritte da almeno un anno — dall'entrata in vigore della presente legge — sugli appositi registri e abbiano sede operativa nelle zone ammesse dal programma operativo pesca;

b) gli acquacoltori (itticoltori, molluschicoltori, crostaceicoltori, algicoltori) e le imprese regionali del settore che esercitano professionalmente, su concessione delle autorità competenti, l'allevamento nelle acque marine e lagunari e che abbiano sede operativa nelle zone ammesse dal programma operativo pesca.

5. Le domande — che devono indicare espressamente gli estremi della presente legge e l'articolo in base al quale si chiede il contributo — devono essere presentate alla direzione regionale dell'industria entro 30 giorni dalla data della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione della decisione comunitaria di riprogrammazione del piano finanziario presentata al Ministero per le politiche agricole, in conformità al punto 12 del regolamento interno del comitato di sorveglianza nazionale, e corredate della seguente documentazione:

a) di un certificato dell'ente competente dal quale risulti che il richiedente esercita professionalmente la pesca marittima e/o lagunare o che ha ottenuto la concessione per l'esercizio dell'acquacoltura nelle acque marine e/o lagunari;

b) del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

c) di una relazione dettagliata nella quale venga illustrata l'iniziativa che si intende attuare;

d) di preventivi di spesa, se trattasi di acquisto di attrezzature;

e) di progetti e disegni già presentati per il visto, ai fini dell'ammissibilità della spesa, alla competente direzione provinciale dei servizi tecnici, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, se trattasi di esecuzione di opere o lavori;

f) del parere di conformità del registro italiano navale, se trattasi di costruzione o ammodernamento di natanti;

g) del codice fiscale e certificato di attribuzione partita IVA;

h) della dichiarazione di non aver ottenuto altri contributi pubblici per la medesima iniziativa;

i) dell'impegno di non distogliere o alienare i beni contribuiti per il periodo di 5 anni dalla data di erogazione del contributo;

l) dell'indicazione degli eventuali titoli di priorità vantati ai fini dell'accoglimento della domanda.

6. Non sono accoglibili le domande la cui spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore a lire 20 milioni.

7. Ai fini dell'erogazione dei contributi per la costruzione dei natanti di cui al comma 1 deve essere presentata la relativa licenza di pesca o il relativo nulla osta rilasciati dal competente Ministero ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

8. Le domande di contributi vengono accolte, a parità di titoli, seguendo l'ordine cronologico di presentazione.

9. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di L. 1.961.536.000, suddivisa in ragione di L. 1.510.383.000 per l'anno 1998 e di L. 451.153.000 per l'anno 1999, cofinanziata con fondi comunitari e statali, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla rubrica n. 28 - programma 4.1.1. - titolo II - categoria 2.4. - sezione X:

a) capitolo 7770 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione «Contributi alle imprese singole od associate, operanti nel settore della pesca marittima e lagunare, agli acquacoltori e alle imprese regionali operanti nel settore dell'allevamento nelle acque marine e lagunari per la costruzione, ampliamento e adeguamento di impianti, attrezzature e magazzini, l'ammodernamento di natanti da pesca, la realizzazione o ammodernamento di impianti di acquacoltura, stabulazione e depurazione e per l'acquisto di mezzi mobili - Programma operativo pesca - misura 2 - fondi SFOP» e con lo stanziamento complessivo di L. 1.176.922.000, suddiviso in ragione di L. 906.230.000 per l'anno 1998 e di L. 270.692.000 per l'anno 1999;

b) capitolo 7771 (2.1.243.5.10.14) — con la denominazione «Contributi alle imprese singole od associate, operanti nel settore della pesca marittima e lagunare, agli acquacoltori e alle imprese regionali operanti nel settore dell'allevamento nelle acque marine e lagunari per la costruzione, ampliamento e adeguamento di impianti, attrezzature e magazzini, l'ammodernamento di natanti da pesca, la realizzazione o ammodernamento di impianti di acquacoltura, stabulazione e depurazione e per l'acquisto di mezzi mobili — Programma operativo pesca - misura 2 - fondi statali cofinanziamento SFOP» e con lo stanziamento complessivo di L. 784.614.000, suddiviso in ragione di L. 604.153.000 per l'anno 1998 e di L. 180.461.000 per l'anno 1999.

### Art. 3.

#### *Misura 2 - Investimenti produttivi - Diversificazione e riconversione delle imprese della pesca e dell'acquacoltura*

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui all'art. 2 contributi in conto capitale, nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile e comunque fino a un massimo di lire 150 milioni, per la realizzazione di progetti finalizzati alla diversificazione delle attività di pesca e acquacoltura mediante lo sviluppo di attività integrative e compensative nel settore pesca - turistico marittimo e lagunare.

2. Sono ammessi interventi complessivi per un importo non inferiore a L. 20 milioni ciascuno.

3. Sono ammissibili a contributo le spese necessarie per:

a) l'adeguamento delle barche da pesca per fini pesca-turistici;

b) l'adeguamento di immobili tradizionali e urbanisticamente compatibili già utilizzati ai fini della pesca, per adattarli ad attività di pesca-turismo;

c) le attività promozionali dell'iniziativa avviata con il progetto entro il limite del 10 per cento della spesa ammissibile complessiva;

d) l'acquisto di attrezzature fisse e mobili per la realizzazione del progetto.

4. Ai fini dell'ottenimento e della concessione dei contributi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 2.

5. Al fine dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, il beneficiario deve allegare le necessarie autorizzazioni per adibire o convertire all'attività di pesca-turismo i natanti o gli immobili contribuiti.

6. Viene data priorità a quei progetti che comportino la definitiva rinuncia alla licenza di pesca da parte di uno o più soggetti coinvolti nel progetto medesimo e, secondariamente, a quei progetti che comportino la rinuncia alla licenza, non inferiore a 5 mesi nel corso dell'anno. In caso di ulteriore parità, si segue l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

7. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di L. 712.331.000, suddivisa in ragione di L. 548.495.000 per l'anno 1998 e di L. 163.836.000 per l'anno 1999, cofinanziata con fondi comunitari e statali, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla rubrica n. 28 - programma 4.1.1. - titolo II - categoria 2.4. - sezione X:

a) capitolo 7772 (2.1.243.5.10.14) — con la denominazione «Contributi alle imprese singole od associate, operanti nel settore della pesca marittima e lagunare, agli acquacoltori e alle imprese regionali operanti nel settore dell'allevamento nelle acque marine e lagunari per la realizzazione di progetti finalizzati alla diversificazione delle attività di pesca e acquacoltura mediante lo sviluppo di attività integrative e compensative nel settore pesca - turistico marittimo e lagunare - Programma operativo pesca - misura 2 - fondi SFOP» e con lo stanziamento complessivo di L. 427.399.000, suddiviso in ragione di L. 329.097.000 per l'anno 1998 e di L. 98.302.000 per l'anno 1999;

b) capitolo 7773 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione «Contributi alle imprese singole od associate, operanti nel settore della pesca marittima e lagunare, agli acquacoltori e alle imprese regionali operanti nel settore dell'allevamento nelle acque marine e lagunari per la realizzazione di progetti finalizzati alla diversificazione delle attività di pesca e acquacoltura mediante lo sviluppo di attività integrative e compensative nel settore pesca - turistico marittimo e lagunare - Programma operativo pesca - misura 2 - fondi statali cofinanziamento SFOP» e con lo stanziamento complessivo di L. 284.932.000, suddiviso in ragione di L. 219.398.000 per l'anno 1998 e di L. 65.534.000 per l'anno 1999.

#### Art. 4.

##### Misura 3 - Progetti concreti - Progetto pilota sulla gestione delle zone di pesca - ARIES

1. Nell'ambito della misura 3 del programma operativo pesca «Progetti concreti di carattere generale» l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pari all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile a favore dell'azienda speciale ARIES di Trieste per la realizzazione di un progetto pilota sulla gestione delle zone di pesca finalizzato alla pianificazione dello sforzo di pesca che determini una maggiore redditività delle attività di settore, unitamente alla salvaguardia degli stock ittici.

2. Il progetto deve prevedere:

a) la costituzione di un centro elaborazione, analisi e diffusione dei dati e informazioni di interesse per il settore della pesca e dell'acquacoltura;

b) redazione di un piano pluriennale di gestione della fascia costiera;

c) il trattamento e la preparazione di fondi mobili per avviare nuovi sistemi colturali estensivi e per la vivificazione dei fondali;

d) la messa in opera di stazioni fisse di sperimentazione colturale;

e) la sperimentazione e prove di mercato di nuovi semi-preparati.

3. Relativamente alle lettere di cui al comma 2, le voci di spesa ammissibili sono:

a) l'esecuzione di lavori, l'acquisto di impianti ed attrezzature, comprese quelle hardware e software per la costituzione del centro, e la relativa messa in opera, direttamente connessi all'attuazione del progetto;

b) le spese per la redazione del piano pluriennale per un importo non superiore al 4 per cento della spesa ammissibile;

c) i compensi relativi a consulenze esterne per la realizzazione del progetto.

4. Non sono ammesse a contributo le spese relative ai costi amministrativi e del personale relativi al funzionamento della struttura sostenute dal beneficiario; costi di riparazioni e manutenzioni; acquisto di attrezzi e macchinari usati; spese di viaggio e in economia.

5. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della decisione comunitaria di riprogrammazione del piano finanziario presentata al Ministero per le politiche agricole, in conformità al punto 12 del regolamento interno del comitato di sorveglianza nazionale, l'ARIES presenta alla direzione regionale dell'industria domanda di contributo corredata del progetto dettagliato relativo al programma di interventi previsti dal comma 1, il dettaglio dei costi, nonché le modalità e la tempistica per dare attuazione agli interventi stessi.

6. L'attività prevista dal progetto pilota deve coordinarsi con quella, del Consorzio, di cui all'art. 5, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi.

7. In sede di concessione del contributo può essere erogato un anticipo del 40 per cento. Un secondo anticipo per un ulteriore 40 per cento può essere erogato su dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto pagamento di almeno il 60 per cento del costo complessivo ammesso a finanziamento. Il saldo verrà pagato a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile quietanzata con documentazione bancaria e accompagnata da una dettagliata relazione sui risultati conseguiti. Tale documentazione deve pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2001 alla direzione regionale dell'industria.

8. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di L. 1.239.094.000, suddivisa in ragione di L. 954.102.000 per l'anno 1998 e di L. 284.992.000 per l'anno 1999, cofinanziata con fondi comunitari, statali e regionali, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla rubrica n. 28 - programma 4.1.1. - titolo II - categoria 2.4. - sezione X:

a) capitolo 7774 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione «Contributi a favore dell'azienda speciale ARIES di Trieste per la realizzazione di un progetto pilota sulla gestione delle zone di pesca - Programma operativo pesca - misura 3 - fondi SFOP» e con lo stanziamento complessivo di L. 464.660.000, suddiviso in ragione di L. 357.788.000 per l'anno 1998 e di L. 106.872.000 per l'anno 1999;

b) capitolo 7775 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione «Contributi a favore dell'azienda speciale ARIES di Trieste per la realizzazione di un progetto pilota sulla gestione delle zone di pesca - Programma operativo pesca - misura 3 - fondi statali cofinanziamento SFOP» e con lo stanziamento complessivo di L. 309.774.000, suddiviso in ragione di L. 238.526.000 per l'anno 1998 e di L. 71.248.000 per l'anno 1999;

c) capitolo 7776 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione «Contributi a favore dell'azienda speciale ARIES di Trieste per la realizzazione di un progetto pilota sulla gestione delle zone di pesca - Pro-

gramma operativo pesca - misura 3 - fondi regionali cofinanziamento SFOP» e con lo stanziamento complessivo di L. 464.660.000, suddiviso in ragione di L. 357.788.000 per l'anno 1998 e di L. 106.872.000 per l'anno 1999.

#### Art. 5.

##### *Misura 3 - Progetti concreti - Promozione dei prodotti della pesca - Consorzio*

1. Nell'ambito della misura interregionale «Promozione dei prodotti della pesca» l'amministrazione regionale, su conforme parere favorevole espresso dalle amministrazioni regionali dell'Emilia-Romagna e del Veneto, è autorizzata a concedere un contributo pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile a favore del consorzio volontario interregionale produttori organismi marini alto Adriatico, con sede in Trieste, per lo svolgimento di azioni tese:

a) alla rilevazione delle imprese di settore per quanto concerne la tipologia e le caratteristiche dei prodotti immessi sui mercati;

b) alla realizzazione di una rete informatizzata di rilevazione dati (prezzi-qualità) dei prodotti trattati nei mercati ittici delle tre regioni finalizzata ad elaborare una strategia complessiva di produzione e vendita dei prodotti per i quali si prevede la realizzazione di specifici marchi di qualità;

c) alla creazione di una rete di monitoraggio per la rilevazione delle biotossine algali ai fini della sospensione della commercializzazione dei molluschi nelle diverse aree.

2. Relativamente alle lettere di cui al comma 1, le voci di spesa ammissibili sono:

a) l'esecuzione di lavori, l'acquisto di impianti ed attrezzature, comprese quelle hardware e software, per la realizzazione della rete informatizzata;

b) spese per la redazione del progetto finalizzato ad individuare la strategia dei prodotti trattati nei mercati ittici delle tre regioni finalizzata ad elaborare una strategia complessiva di produzione e vendita dei prodotti per un importo non superiore al 4 per cento della spesa ammissibile;

c) spese per la realizzazione della rete di monitoraggio delle biotossine algali.

3. Non sono ammesse a contributo le spese relative ai costi amministrativi e del personale relativi al funzionamento della struttura sostenute dal beneficiario; costi di riparazioni e manutenzioni; acquisto di attrezzi e macchinari usati; spese di viaggio e in economia.

4. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della decisione comunitaria di riprogrammazione del piano finanziario presentata al Ministero per le politiche agricole, in conformità al punto 12 del regolamento interno del comitato di sorveglianza nazionale, il consorzio presenta alla direzione regionale dell'industria la domanda di contributo corredata del progetto dettagliato relativo al programma di interventi previsti dal comma 1, il dettaglio dei costi nonché la tempistica per dare attuazione agli interventi stessi.

5. In sede di concessione del contributo, dietro presentazione di idonea garanzia fideiussoria o bancaria del beneficiario, può essere erogato un anticipo del 40 per cento della spesa ammissibile. Un secondo anticipo per un ulteriore 40 per cento può essere erogato su dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto pagamento di almeno il 60 per cento del costo complessivo ammesso a finanziamento. Il saldo viene pagato a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile, quietanzata con documentazione bancaria, e accompagnata da una dettagliata relazione sui risultati conseguiti ed è subordinato al parere favorevole espresso dalle amministrazioni delle regioni Veneto ed Emilia-Romagna in merito alla

validità degli interventi realizzati. Tale documentazione deve essere presentata entro e non oltre il 30 giugno 2001 alla direzione regionale dell'industria.

6. Il programma del consorzio deve coordinarsi con quello di cui al comma 5 dell'art. 4 al fine di evitare sovrapposizioni di interventi.

7. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di L. 499.635.000, suddivisa in ragione di L. 384.719.000 per l'anno 1998 e di L. 114.916.000 per l'anno 1999, cofinanziata con fondi comunitari e statali, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla rubrica n. 28 - programma 4.1.1. - titolo II - categoria 2.4. - sezione X:

a) capitolo 7777 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione «Contributi a favore del Consorzio volontario interregionale produttori organismi marini Alto Adriatico, con sede in Trieste, per rilevazione delle imprese di settore, realizzazione di una rete informatica di rilevazione dati e per la creazione di una rete di monitoraggio per la rilevazione delle biotossine algali - Programma operativo pesca - misura 3 - fondi SFOP» e con lo stanziamento complessivo di L. 299.781.000, suddiviso in ragione di L. 230.831.000 per l'anno 1998 e di L. 68.950.000 per l'anno 1999;

b) capitolo 7778 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione «Contributi a favore del Consorzio volontario interregionale produttori organismi marini Alto Adriatico, con sede in Trieste, per rilevazione delle imprese di settore, realizzazione di una rete informatica di rilevazione dati e per la creazione di una rete di monitoraggio per la rilevazione delle biotossine algali - Programma operativo pesca - misura 3 - fondi statali cofinanziamento SFOP» e con lo stanziamento complessivo di L. 199.854.000, suddiviso in ragione di L. 153.888.000 per l'anno 1998 e di L. 45.966.000 per l'anno 1999.

#### Art. 6.

##### *Misura 3 - Progetti concreti - Adeguamento dell'offerta dei prodotti dell'acquacoltura alla domanda*

1. Al fine di promuovere l'adeguamento dell'offerta alla domanda dei prodotti dell'acquacoltura marittima e lagunare nei comuni di Marano Lagunare e Carlino, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi nella misura del 40 per cento per la realizzazione di una o più delle seguenti iniziative:

a) individuazione delle aree lagunari maggiormente idonee alla semina ed alla raccolta delle vongole o di altri molluschi eduli;

b) acquisizione di consulenze tecnico-scientifiche necessarie all'avvio delle nuove coltivazioni;

c) creazione di un sistema di monitoraggio che consenta una razionalizzazione della raccolta di molluschi al fine di consentire la creazione di scorte per il ripopolamento naturale, integrato anche con nuovo seme proveniente dall'avannotteria locale;

d) acquisto delle attrezzature per l'attività di acqua-coltura;

e) ammodernamento di impianti di acquacoltura, impianti di stabulazione e di depurazione finalizzati al miglioramento della qualità e dell'igiene del prodotto ovvero allo sviluppo di attività.

2. Possono presentare domanda di contributo alla direzione regionale dell'industria, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della decisione comunitaria di riprogrammazione del piano finanziario presentata al Ministero per le politiche agricole, in conformità al punto 12 del regolamento interno del comitato di sorveglianza nazionale, le imprese di pesca e di acquacoltura, singole o associate, con sede operativa nei medesimi comuni di Marano Lagunare e Carlino aventi i requisiti previsti dal comma 4 dell'art. 2.

3. Le consulenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono riconosciute ai fini contributivi solo se effettuate da enti ed istituti di ricerca, pubblici e privati riconosciuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni.

4. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 8 dell'art. 2.

5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di L. 511.292.000, suddivisa in ragione di L. 393.695.000 per l'anno 1998 e di L. 117.597.000 per l'anno 1999, cofinanziata con fondi comunitari e statali, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla rubrica n. 28 - programma 4.1.1. - titolo II - categoria 2.4. - sezione X:

a) capitolo 7779 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione «Contributi alle imprese di pesca e acquacoltura, singole o associate, con sede operativa nei comuni di Marano Lagunare e Carlino al fine di promuovere l'adeguamento dell'offerta alla domanda dei prodotti dell'acquacoltura marittima e lagunare - Programma operativo pesca - misura 3 - fondi SFOP» e con lo stanziamento complessivo di L. 306.775.000, suddiviso in ragione di L. 236.217.000 per l'anno 1998 e di L. 70.558.000 per l'anno 1999;

b) capitolo 7780 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione «Contributi alle imprese di pesca e acquacoltura, singole o associate, con sede operativa nei comuni di Marano Lagunare e Carlino al fine di promuovere l'adeguamento dell'offerta alla domanda dei prodotti dell'acquacoltura marittima e lagunare - Programma operativo pesca - misura 3 - fondi statali cofinanziamento SFOP» e con lo stanziamento complessivo di L. 204.517.000, suddiviso in ragione di L. 157.478.000 per l'anno 1998 e di L. 47.039.000 per l'anno 1999.

#### Art. 7.

##### Misura 3 - Progetti concreti Progetto pilota di allevamento di nuove specie

1. Al fine di promuovere la produzione sperimentale nell'ambito della laguna di Marano di molluschi bivalvi e di altre specie ittiche, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in attuazione della misura 3 del programma operativo pesca, contributi nella misura del 90 per cento dell'investimento ritenuto ammissibile per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) studi e sperimentazioni necessari all'avvio della produzione di nuove specie;

b) acquisto delle attrezzature per la realizzazione degli impianti di allevamento sperimentali.

2. Possono presentare domanda di contributo di cui al comma 1, gli enti e istituti di ricerca, pubblici e privati riconosciuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968 e successive modificazioni. Viene data priorità a quelle iniziative realizzate su commissione dei comuni lagunari, delle cooperative o imprese di pescatori ed acquacoltori della laguna. In caso di ulteriore parità, viene seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

3. Le domande di contributo devono essere presentate alla direzione regionale dell'industria entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione della decisione comunitaria di riprogrammazione del piano finanziario presentata al Ministero per le politiche agricole, in conformità al punto 12 del regolamento interno del comitato di sorveglianza nazionale.

4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di L. 399.802.000, suddivisa in ragione di L. 307.848.000 per l'anno 1998 e di L. 91.954.000 per l'anno 1999, cofinanziata con fondi comunitari, statali e regionali, a carico dei seguenti capitoli che si isti-

tuiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla rubrica n. 28 - programma 4.1.1 - titolo II - categoria 2.4. - sezione X:

a) capitolo 7781 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione «Contributi a enti ed istituti di ricerca per la realizzazione di studi e sperimentazioni per promuovere la produzione di molluschi bivalvi e di altre specie ittiche e per l'acquisto di attrezzature per la realizzazione di impianti di allevamento sperimentale nell'ambito della laguna di Marano - Programma operativo pesca - misura 3 - fondi FESR» e con lo stanziamento complessivo di L. 149.926.000, suddiviso in ragione di L. 115.443.000 per l'anno 1998 e di L. 34.483.000 per l'anno 1999;

b) capitolo 7782 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione «Contributi a enti ed istituti di ricerca per la realizzazione di studi e sperimentazioni per promuovere la produzione di molluschi bivalvi e di altre specie ittiche e per l'acquisto di attrezzature per la realizzazione di impianti di allevamento sperimentale nell'ambito della laguna di Marano - Programma operativo pesca - misura 3 - fondi statali cofinanziamento FESR» e con lo stanziamento complessivo di L. 99.950.000, suddiviso in ragione di L. 76.962.000 per l'anno 1998 e di L. 22.988.000 per l'anno 1999;

c) capitolo 7783 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione «Contributi a enti ed istituti di ricerca per la realizzazione di studi e sperimentazioni per promuovere la produzione di molluschi bivalvi e di altre specie ittiche e per l'acquisto di attrezzature per la realizzazione di impianti di allevamento sperimentale nell'ambito della laguna di Marano - Programma operativo pesca - misura 3 - fondi regionali cofinanziamento FESR» e con lo stanziamento complessivo di L. 149.926.000, suddiviso in ragione di L. 115.443.000 per l'anno 1998 e di L. 34.483.000 per l'anno 1999.

#### Art. 8.

##### Misura 4 - Diversificazione delle attività Interventi di urbanizzazione della nuova area artigianale del Dossat

1. Al fine di consentire la realizzazione delle infrastrutture necessarie per l'insediamento di una nuova zona artigianale dell'isola del Dossat, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in attuazione della misura 4 del programma operativo pesca, un contributo di L. 800 milioni al comune di Marano Lagunare per le opere di urbanizzazione primaria dell'area.

2. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla direzione regionale dell'industria, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della decisione comunitaria di riprogrammazione del piano finanziario presentata al Ministero per le politiche agricole, in conformità al punto 12 del regolamento interno del comitato di sorveglianza nazionale, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di massima della spesa da cui risultino gli interventi da effettuare.

3. Il contributo predetto è concesso ed erogato con le modalità previste dalla legge regionale n. 46/1986, in quanto compatibili con i termini e le prescrizioni della decisione del programma di cui all'art. 1.

4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di L. 837.820.000, suddivisa in ragione di L. 645.121.000 per l'anno 1998 e di L. 192.699.000 per l'anno 1999, cofinanziata con fondi comunitari, statali e regionali, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla rubrica n. 28 - programma 4.1.1. - titolo II - categoria 2.4. - sezione X:

a) capitolo 7784 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione «Contributo al comune di Marano Lagunare per le opere di urbanizzazione della nuova zona artigianale dell'isola di Dossat - Programma operativo pesca - misura 4 - fondi FESR» e con lo stanziamento complessivo di L. 251.346.000, suddiviso in ragione di L. 193.536.000 per l'anno 1998 e di L. 57.810.000 per l'anno 1999;

b) capitolo 7785 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione «Contributo al comune di Marano Lagunare per le opere di urbanizzazione della nuova zona artigianale dell'isola di Dossat - Programma operativo pesca - misura 4 - fondi statali cofinanziamento FESR» e con lo stanziamento complessivo di L. 167.564.000, suddiviso in ragione di L. 129.024.000 per l'anno 1998 e di L. 38.540.000 per l'anno 1999;

c) capitolo 7786 (2.1.243.5.10.14) con la denominazione «Contributo al comune di Marano Lagunare per le opere di urbanizzazione della nuova zona artigianale dell'isola di Dossat - Programma operativo pesca - misura 4 - fondi regionali cofinanziamento FESR» e con lo stanziamento complessivo di L. 418.910.000, suddiviso in ragione di L. 322.561.000 per l'anno 1998 e di L. 96.349.000 per l'anno 1999.

#### Art. 9.

##### Misura 4 - Diversificazione delle attività Riassetto e riconversione dei porti da pesca

1. La direzione regionale della viabilità e trasporti è autorizzata a realizzare progetti finalizzati al riassetto ed alla eventuale riconversione verso l'attività di turismo nautico dei porti da pesca di Marano Lagunare e del Villaggio del Pescatore in comune di Duino Aurisina ricadenti nelle aree ammesse ai benefici del programma operativo pesca.

2. Per l'attuazione dei progetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, in quanto compatibili con i termini e le prescrizioni della decisione di approvazione del programma di cui all'art. 1.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di L. 2.869.530.000, suddivisa in ragione di L. 2.209.538.000 per l'anno 1998 e di L. 659.992.000 per l'anno 1999, cofinanziata con fondi comunitari, statali e regionali, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla rubrica n. 19 - programma 4.1.1. - titolo II - categoria 2.3. - sezione X:

a) capitolo 4050 (2.1.232.5.10.24) - con la denominazione «Finanziamento di interventi per il riassetto e la riconversione dei porti da pesca di Marano Lagunare e del Villaggio del Pescatore in comune di Duino Aurisina - Programma operativo pesca - misura 4 - fondi FESR» e con lo stanziamento complessivo di L. 860.859.000, suddiviso in ragione di L. 662.861.000 per l'anno 1998 e di L. 197.998.000 per l'anno 1999;

b) capitolo 4051 (2.1.232.5.10.24) con la denominazione «Finanziamento di interventi per il riassetto e la riconversione dei porti da pesca di Marano Lagunare e del Villaggio del Pescatore in comune di Duino Aurisina - Programma operativo pesca - misura 4 - fondi statali cofinanziamento FESR» e con lo stanziamento complessivo di L. 573.906.000, suddiviso in ragione di L. 441.908.000 per l'anno 1998 e di L. 131.998.000 per l'anno 1999;

c) capitolo 4052 (2.1.232.5.10.24) con la denominazione «Finanziamento di interventi per il riassetto e la riconversione dei porti da pesca di Marano Lagunare e del Villaggio del Pescatore in Comune di Duino Aurisina - Programma operativo pesca - misura 4 - fondi regionali cofinanziamento FESR» e con lo stanziamento complessivo di L. 1.434.765.000, suddiviso in ragione di L. 1.104.769.000 per l'anno 1998 e di L. 329.996.000 per l'anno 1999.

#### Art. 10.

##### Misura 4 - Diversificazione delle attività Aiuti alla creazione di imprese di servizio

1. Al fine di contribuire al reinserimento professionale di personale marittimo sbarcato a causa del disarmo di pescherecci, per la necessità di ridurre lo sforzo di pesca in mare e in laguna di Marano, l'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai comuni di Marano Lagunare e Carlino un finanziamento per la concessione di contributi, a titolo *de minimis* nella misura massima del 50 per cento

della spesa ammissibile, a favore di imprese cooperative di natura sociale, per la realizzazione di progetti finalizzati all'avvio di attività di servizio alla nautica da diporto, al turismo marittimo e al miglioramento ambientale della laguna.

2. I progetti previsti al comma 1 possono riguardare:

a) l'effettuazione della pulizia periodica degli arenili della fascia costiera dei comuni di Marano Lagunare e Carlino;

b) la creazione e manutenzione di infrastrutture minime per il turismo marittimo;

c) servizi di vigilanza ecologica, di prevenzione incendi, di pronto soccorso;

d) rifacimento e manutenzione della segnaletica, realizzazione di ormeggi e pontili galleggianti.

3. Sono ammissibili a contributo le spese per l'acquisto delle attrezzature necessarie e per le consulenze per la predisposizione dei piani d'impresa per le attività di cui al comma 2. Sono inoltre contribuibili le spese di costituzione delle imprese sociali a condizione che il beneficiario assuma, all'avvio dell'attività, almeno il 50 per cento del personale di cui al comma 1.

4. Le domande di contributo devono essere presentate alla direzione regionale dell'industria dai comuni interessati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione della decisione comunitaria di riprogrammazione del piano finanziario presentata al Ministero per le politiche agricole, in conformità al punto 12 del regolamento interno del comitato di sorveglianza nazionale e devono essere corredate di una dettagliata relazione nella quale vengano illustrate le iniziative che intendono sostenere nonché di un dettagliato piano di spesa.

5. Lo stanziamento di bilancio viene ripartito tra i comuni di Marano Lagunare e Carlino in proporzione all'ammontare ritenuto ammissibile dei progetti presentati.

6. Il finanziamento è erogato in due annualità in via anticipata. Con il decreto di concessione del finanziamento vengono fissate le modalità di restituzione delle somme eventualmente non utilizzate, l'obbligo di fornire periodiche dichiarazioni di spesa in relazione alle esigenze del monitoraggio finanziario e fisico del programma, i termini per la presentazione dei rendiconti.

7. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di L. 256.539.000, suddivisa in ragione di L. 197.535.000 per l'anno 1998 e di L. 59.004.000 per l'anno 1999, cofinanziata con fondi comunitari e statali, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla rubrica n. 28 - programma 4.1.1. - titolo II - categoria 2.4. - sezione X:

a) capitolo 7787 (2.1.243.5.10.24) con la denominazione «Finanziamento ai comuni di Marano Lagunare e Carlino per la concessione di contributi, a titolo *de minimis*, a favore delle imprese cooperative di natura sociale, per la realizzazione di progetti finalizzati all'avvio di attività di servizio alla nautica da diporto, al turismo marittimo e al miglioramento ambientale della laguna - Programma operativo pesca - misura 4 - fondi FESR» e con lo stanziamento complessivo di L. 153.923.000, suddiviso in ragione di L. 118.521.000 per l'anno 1998 e di L. 35.402.000 per l'anno 1999;

b) capitolo 7788 (2.1.243.5.10.24) - con la denominazione «Finanziamento ai comuni di Marano Lagunare e Carlino per la concessione di contributi, a titolo *de minimis*, a favore delle imprese cooperative di natura sociale, per la realizzazione di progetti finalizzati all'avvio di attività di servizio alla nautica da diporto, al turismo marittimo e al miglioramento ambientale della laguna - Programma operativo pesca - misura 4 - fondi statali cofinanziamento FESR» e con lo stanziamento complessivo di L. 102.616.000, suddiviso in ragione di L. 79.014.000 per l'anno 1998 e di L. 23.602.000 per l'anno 1999.

## Art. 11.

**Misura 5 - Mantenimento o creazione posti di lavoro  
Attività formative**

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi:

a) all'azienda speciale ARIES di Trieste per il progetto pilota della gestione della zona da pesca del golfo di Trieste che richiede sia un'adeguata formazione del personale docente che l'aggiornamento e la riqualificazione professionale degli operatori del settore;

b) ad enti pubblici non territoriali o privati senza scopo di lucro, aventi la formazione professionale tra le proprie finalità statutarie, per la riconversione professionale dei lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione, per il loro inserimento nelle nuove realtà produttive previste nelle zone fuori obiettivo;

c) a imprese e loro consorzi ed a enti pubblici non territoriali o privati senza scopo di lucro, aventi la formazione professionale tra le proprie finalità statutarie per l'aggiornamento e il perfezionamento degli operatori dei comuni di Marano Lagunare e Carlino, per avviare una serie di azioni concrete per l'adeguamento dell'offerta alla domanda nel settore dell'acquacoltura e della maricoltura.

2. Il contributo pubblico per gli interventi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 non può essere superiore all'80 per cento della spesa massima, ammissibile; detta percentuale è elevabile al 100 per cento della spesa massima ammissibile per le azioni di cui alla lettera b) del comma 1.

3. La domanda di concessione dei contributi è presentata alla direzione regionale della formazione professionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione della decisione comunitaria di riprogrammazione del piano finanziario presentata al Ministero per le politiche agricole, in conformità al punto 12 del regolamento interno del comitato di sorveglianza nazionale, secondo le disposizioni regionali sulla gestione dei progetti connessi al finanziamento del FSE.

4. Il contributo viene concesso ed erogato con le modalità e i criteri previsti dalle disposizioni indicate al comma 2.

5. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di L. 611.750.000, suddivisa in ragione di L. 471.048.000 per l'anno 1998 e di L. 140.702.000 per l'anno 1999, cofinanziata con fondi comunitari, statali e regionali, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese correnti - categoria 1.5. - sezione X:

a) capitolo 5970 (1.1.158.2.10.05) - con la denominazione «Contributi a favore dell'azienda speciale ARIES di Trieste per la formazione del personale docente e per l'aggiornamento e la riqualificazione professionale degli operatori del settore nell'ambito del progetto pilota della gestione della zona da pesca del golfo di Trieste - Programma operativo pesca - misura 5 - fondi FSE» e con lo stanziamento complessivo di L. 232.257.000, suddiviso in ragione di L. 178.838.000 per l'anno 1998 e di L. 53.419.000 per l'anno 1999;

b) capitolo 5971 (1.1.158.2.10.05) - con la denominazione «Contributi a favore dell'azienda speciale ARIES di Trieste per la formazione del personale docente per l'aggiornamento e la riqualificazione professionale degli operatori del settore nell'ambito del progetto pilota della gestione della zona da pesca del golfo di Trieste - Programma operativo pesca - misura 5 - fondi statali cofinanziamento FSE» e con lo stanziamento complessivo di L. 154.838.000, suddiviso in ragione di L. 119.225.000 per l'anno 1998 e di L. 35.613.000 per l'anno 1999;

c) capitolo 5972 (1.1.158.2.10.05) - con la denominazione «Contributi a favore dell'azienda speciale ARIES di Trieste per la formazione del personale docente e per l'aggiornamento e la riqualificazione professionale degli operatori del settore nell'ambito del progetto

pilota della gestione della zona da pesca del golfo di Trieste - Programma operativo pesca - misura 5 - fondi regionali cofinanziamento FSE» e con lo stanziamento complessivo di L. 224.655.000, suddiviso in ragione di L. 172.985.000 per l'anno 1998 e di L. 51.670.000 per l'anno 1999.

6. Per le finalità previste dal comma 1, lettere b) e c), è autorizzata la spesa complessiva di L. 602.777.000, suddivisa in ragione di L. 464.138.000 per l'anno 1998 e di L. 138.639.000 per l'anno 1999, cofinanziata con fondi comunitari, statali e regionali, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese correnti - categoria 1.6. - sezione X:

a) capitolo 5973 (1.1.162.2.10.05) - con la denominazione «Contributi a favore di enti pubblici non territoriali o privati senza scopo di lucro per la riconversione professionale dei lavoratori disoccupati e per il loro inserimento nelle nuove realtà produttive previste nelle zone fuori obiettivo ed a imprese e loro consorzi ed a enti pubblici non territoriali o privati senza scopo di lucro per l'aggiornamento ed il perfezionamento degli operatori dei comuni di Marano Lagunare e Carlino - Programma operativo pesca - misura 5 - fondi FSE» e con lo stanziamento complessivo di L. 228.850.000, suddiviso in ragione di L. 176.215.000 per l'anno 1998 e di L. 52.635.000 per l'anno 1999;

b) capitolo 5974 (1.1.162.2.10.05) - con la denominazione «Contributi a favore di enti pubblici non territoriali o privati senza scopo di lucro per la riconversione professionale dei lavoratori disoccupati e per il loro inserimento nelle nuove realtà produttive previste nelle zone fuori obiettivo ed a imprese e loro consorzi ed a enti pubblici non territoriali o privati senza scopo di lucro per l'aggiornamento ed il perfezionamento degli operatori dei comuni di Marano Lagunare e Carlino - Programma operativo pesca - misura 5 - fondi statali cofinanziamento FSE» e con lo stanziamento complessivo di L. 152.567.000, suddiviso in ragione di L. 117.476.000 per l'anno 1998 e di L. 35.091.000 per l'anno 1999;

c) capitolo 5975 (1.1.162.2.10.05) - con la denominazione «Contributi a favore di enti pubblici non territoriali o privati senza scopo di lucro per la riconversione professionale dei lavoratori disoccupati e per il loro inserimento nelle nuove realtà produttive previste nelle zone fuori obiettivo ed a imprese e loro consorzi ed a enti pubblici non territoriali o privati senza scopo di lucro per l'aggiornamento ed il perfezionamento degli operatori dei comuni di Marano Lagunare e Carlino - Programma operativo pesca - misura 5 - fondi regionali cofinanziamento FSE» e con lo stanziamento complessivo di L. 221.360.000, suddiviso in ragione di L. 170.447.000 per l'anno 1998 e di L. 50.913.000 per l'anno 1999.

## Art. 12.

**Copertura finanziaria**

1. All'onere complessivo di L. 10.502.106.000, suddiviso in ragione di L. 8.086.622.000 per l'anno 1998 e di L. 2.415.484.000 per l'anno 1999, derivante dalle autorizzazioni di spesa, previste dalla presente legge, si fa fronte rispettivamente come di seguito indicato:

a) relativamente al cofinanziamento comunitario, previsto dalle lettere a) dell'art. 2, comma 9, dell'art. 3, comma 7, dell'art. 4, comma 8, dell'art. 5, comma 7, dell'art. 6, comma 5, dell'art. 7, comma 4, dell'art. 8, comma 4, dell'art. 9, comma 3, dell'art. 10, comma 7, e dell'art. 11, commi 5 e 6, per complessive L. 4.552.698.000, suddivise in ragione di L. 3.505.577.000 per l'anno 1998 e di L. 1.047.121.000 per l'anno 1999;

1) per la quota complessiva di L. 4.120.339.000, suddivisa in ragione di L. 3.190.339.000 per l'anno 1998 e di L. 930.000.000 per l'anno 1999, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - partita n. 59 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci pre-

detti, in corrispondenza all'acquisizione sui capitoli di cui al comma 2, lettere a), b) e c) della pertinente correlata entrata a valere rispettivamente sui fondi SFOP, FESR e FSE;

2) per la restante quota complessiva di L. 432.359.000, suddivisa in ragione di L. 315.238.000 per l'anno 1998 e di L. 117.121.000 per l'anno 1999, mediante la maggiore entrata di pari importo assegnata dalla UE per le finalità indicate all'art. 1 che è iscritta nel bilancio regionale con il combinato disposto di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e al comma 3, lettera b), a valere rispettivamente sui fondi SFOP, FESR e FSE;

b) relativamente al cofinanziamento statale previsto dalle lettere b) dell'art. 2, comma 9, dell'art. 3, comma 7, dell'art. 4, comma 8, dell'art. 5, comma 7, dell'art. 6, comma 5, dell'art. 7, comma 4, dell'art. 8, comma 4, dell'art. 9, comma 3, dell'art. 10, comma 7, e dell'art. 11, commi 5 e 6, per complessive L. 3.035.132.000, suddivise in ragione di L. 2.337.052.000 per l'anno 1998 e di L. 698.080.000 per l'anno 1999;

1) per la quota complessiva di lire 2.725 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.095 milioni per l'anno 1998 e di lire 630 milioni per l'anno 1999, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - partita n. 58 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti, in corrispondenza all'acquisizione sui capitoli di cui al comma 2, lettere d), e) e f), della pertinente correlata entrata a valere rispettivamente sui fondi SFOP, FESR e FSE;

2) per la restante quota complessiva di L. 310.131.000, suddivisa in ragione di L. 242.052.000 per l'anno 1998 e di L. 68.080.000 per l'anno 1999, mediante la maggiore entrata di pari importo assegnata dallo Stato per le finalità indicate all'art. 1 che è iscritta nel bilancio regionale con il combinato disposto di cui al comma 2, lettere d), e) e f), e al comma 3, lettera a), a valere rispettivamente sui fondi SFOP, FESR e FSE;

c) relativamente al cofinanziamento regionale, previsto dalle lettere c) dell'art. 4, comma 8, dell'art. 7, comma 4, dell'art. 8, comma 4, dell'art. 9, comma 3, e dell'art. 11, commi 5 e 6, per complessive L. 2.914.276.000, suddivise in ragione di L. 2.243.993.000 per l'anno 1998 e di L. 670.283.000 per l'anno 1999, si provvede per L. 2.243.993.000 relative all'anno 1998, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del citato stato di previsione della spesa (partita n. 75 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze del 27 gennaio 1998, n. 7, e per L. 670.283.000 relative all'anno 1999 mediante storno di pari importo dal capitolo 8940 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati.

2. In relazione al disposto di cui alla circolare del Ministero del tesoro n. 125044/1995 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 sono istituiti, al titolo II, categoria 2.3., i seguenti capitoli, con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 230 (2.3.4.) con la denominazione: «Acquisizione di assegnazioni dalla UE a valere sullo SFOP per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria "Pesca"» e con lo stanziamento complessivo di L. 2.675.537.000, suddiviso in ragione di L. 2.060.163.000 per l'anno 1998 e di L. 615.374.000 per l'anno 1999;

b) capitolo 231 (2.3.4.) con la denominazione: «Acquisizione di assegnazioni dalla UE a valere sul FESR per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria "Pesca"» e con lo stanziamento complessivo di L. 1.416.054.000, suddiviso in ragione di L. 1.090.361.000 per l'anno 1998 e di L. 325.693.000 per l'anno 1999;

c) capitolo 232 (2.3.4.) con la denominazione: «Acquisizione di assegnazioni dalla UE a valere sul FSE per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria "Pesca"» e con lo stanziamento complessivo di L. 461.107.000, suddiviso in ragione di L. 355.053.000 per l'anno 1998 e di L. 106.054.000 per l'anno 1999;

d) capitolo 233 (2.3.2.) con la denominazione: «Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria "Pesca" - cofinanziamento SFOP» e con lo stanziamento complessivo di L. 1.783.691.000, suddiviso in ragione di L. 1.373.443.000 per l'anno 1998 e di L. 410.248.000 per l'anno 1999;

e) capitolo 234 (2.3.2.) con la denominazione: «Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria "Pesca" - cofinanziamento FESR» e con lo stanziamento complessivo di L. 944.036.000, suddiviso in ragione di L. 726.908.000 per l'anno 1998 e di L. 217.128.000 per l'anno 1999;

f) capitolo 235 (2.3.2.) con la denominazione: «Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria "Pesca" - cofinanziamento FSE» e con lo stanziamento complessivo di L. 307.405.000, suddiviso in ragione di L. 236.701.000 per l'anno 1998 e di L. 70.704.000 per l'anno 1999.

3. Corrispondentemente nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, sono soppressi i seguenti capitoli con lo stanziamento a fianco di ciascuno indicato:

a) capitolo 228: importo complessivo di L. 2.725 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.095 milioni per l'anno 1998 e di lire 630 milioni per l'anno 1999;

b) capitolo 229: importo complessivo di L. 4.120.339.000, suddiviso in ragione di L. 3.190.339.000 per l'anno 1998 e di lire 930 milioni per l'anno 1999.

#### Art. 13.

##### Selezione dei progetti

1. Le domande di contributo di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10, ai fini della loro ammissibilità, vengono valutate dal comitato tecnico regionale per la pesca marittima e lagunare.

2. Il comitato di cui al comma 1 formula, altresì, le graduatorie dei progetti presentati ai sensi degli articoli 2, 3, 6, 7, ed al fini della liquidazione del contributo concesso esprime il proprio parere sulla corretta realizzazione dei progetti ammessi a contribuzione ai sensi degli articoli 4 e 5.

#### Art. 14.

##### Norme comuni

1. La documentazione giustificativa della spesa e le eventuali ulteriori documentazioni attestanti la realizzazione dell'iniziativa devono essere presentate alle direzioni regionali competenti entro il termine fissato nel decreto di concessione del contributo.

2. Le domande di contributo devono essere presentate con le modalità previste dalla presente legge e devono indicare espressamente, oltre agli estremi della medesima, l'articolo in base al quale si chiede l'intervento contributivo.

3. Ai fini dell'accelerazione della spesa a valere sul programma operativo pesca, a parità di titoli, hanno priorità i progetti di investimento che hanno raggiunto uno stato di avanzamento di almeno il 30 per cento dell'investimento programmato, purché le spese sostenute dal beneficiario siano posteriori al 19 maggio 1995. A tale scopo il richiedente deve, all'atto della presentazione della domanda, allegare i documenti contabili debitamente quietanzati. Tutti i titoli di priorità, vantati dall'interessato, devono essere espressamente dichiarati e documentati all'atto della presentazione della domanda.

4. Qualora la spesa sostenuta risulti inferiore, nel limite del 10 per cento della spesa ammessa, il contributo è proporzionalmente ridotto. Nel caso in cui tale percentuale risulti superiore, l'Amministrazione regionale accerta il permanere o meno dell'interesse pubblico alla contribuzione, con le medesime modalità stabilite per l'ammissione ai contributi.

5. È fatto obbligo al beneficiario di non cedere o distogliere dalla loro destinazione, senza la preventiva motivata autorizzazione dell'amministrazione regionale, i beni contribuiti, per 5 anni dalla data di liquidazione del contributo, pena la restituzione del beneficio in proporzione al periodo mancante a tale termine.

6. Le percentuali di contribuzione pubblica previste dalla presente legge sono applicate compatibilmente con quanto stabilito dai regolamenti comunitari per i rispettivi fondi strutturali che intervengono nel cofinanziamento delle azioni previste dalla presente legge.

#### Art. 15.

##### *Zone obiettivo 2 e zone fuori obiettivo*

1. All'assegnazione dei finanziamenti le direzioni regionali responsabili dell'attuazione degli interventi tengono conto della ripartizione delle risorse tra zone «obiettivo 2» e zone «fuori obiettivo» prevista dal programma operativo Italia - Sottoprogramma Friuli-Venezia Giulia.

#### CAPO II

#### ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE A PROGRAMMI COMUNITARI

#### Art. 16.

##### *Proroga rapporto di lavoro a tempo determinato*

1. La durata del rapporto di lavoro delle assunzioni a tempo determinato, disposte dall'art. 30 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, è prorogata sino al 30 aprile 2000, termine entro il quale deve venir effettuato il monitoraggio degli impegni giuridicamente vincolanti per gli obiettivi 2 e 5b) del corrente periodo di programmazione.

#### Art. 17.

##### *Assestamento DOCUP 5b) ex art. 13, comma 3, legge regionale 28 novembre 1997, n. 36*

1. Ai fini dell'assestamento contabile previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 28 novembre 1997, n. 36, è definito in L. 42.100.718.406 l'ammontare dei progetti ammessi al finanziamento alternativo ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a), della legge regionale 36/1997, con una maggiorazione, rispetto alla previsione di cui all'art. 19, commi 3 e 6, della legge regionale n. 36/1997 di L. 15.100.718.406 sul DOCUP per l'obiettivo 5b) come variato a seguito della riprogrammazione avviata dal comitato di sorveglianza del DOCUP nella seduta del 20 febbraio 1998, in conformità al punto 5.1.a) delle disposizioni orizzontali allegata alla decisione n. C(95)95 del 20 gennaio 1995 recante approvazione del DOCUP medesimo.

2. In relazione ai maggiori finanziamenti alternativi disposti ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 36/1997, è previsto il rimborso di ulteriori complessive L. 12.630.175.099 di cui L. 8.854.995.498 da parte dello Stato e L. 3.775.179.601 da parte della UE a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento per l'anno 1998 è conseguentemente elevato dell'importo a fianco di ciascuno indicato:

a) L. 7.616.314.886 sul capitolo 881 a titolo di cofinanziamento statale FEOGA;

b) L. 1.238.680.612 sul capitolo 882 a titolo di cofinanziamento statale FERS;

c) L. 3.637.757.834 sul capitolo 883 a titolo di cofinanziamento FEOGA;

d) L. 137.421.767 sul capitolo 884 a titolo di cofinanziamento FERS.

3. Per le finalità previste dall'art. 14, comma 24, lettera b), della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, è autorizzata la spesa di L. 15.100.718.406 per l'anno 1998 a carico del capitolo 7013 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

4. All'onere di L. 15.100.718.406 per l'anno 1998 derivanti dal comma 3, si provvede come segue:

a) per L. 12.630.175.099 con l'entrata di cui al comma 2;

b) per L. 2.470.543.307 mediante storno dal capitolo 6998 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

5. Per le finalità previste dall'art. 15 della legge regionale n. 35/1995 è autorizzata la spesa di L. 826.415.311 per l'anno 1998 a carico del capitolo 6999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, al cui onere si provvede mediante storno dal capitolo 6998 del medesimo stato di previsione intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

6. In relazione all'attuazione delle procedure di finanziamento alternativo nei termini di cui all'art. 1, le autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 1998 dalla legge regionale 35/1995 rispettivamente con l'art. 33, comma 8, lettere a) e b), relativamente ai fondi statali, nonché con l'art. 33, comma 9, lettere a) e b), relativamente ai fondi comunitari, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000, sono ridotte dei sottospecificati importi, in corrispondenza al minore accertamento delle corrispondenti entrate sui correlati capitoli dello stato di previsione dell'entrata del medesimo bilancio, a fianco degli stessi indicati:

a) capitoli 194 dell'entrata e 7001 della spesa per L. 7.616.314.886 (Fondi statali FEOGA);

b) capitoli 195 dell'entrata e 7002 della spesa per L. 1.238.680.612 (Fondi statali FERS);

c) capitoli 197 dell'entrata e 7004 della spesa per L. 3.637.757.834 (Fondi FEOGA);

d) capitoli 198 dell'entrata e 7005 della spesa per L. 137.421.767 (Fondi FERS).

#### Art. 18.

##### *PIC RESIDER*

1. In attuazione dell'accordo stabilito nella Conferenza permanente Stato-Regioni relativamente alla riprogrammazione di alcuni programmi comunitari per contribuire al finanziamento della ricostruzione delle zone dell'Umbria e delle Marche colpite dal terremoto nonché della decisione del comitato di sorveglianza dei PIC industriali del 6 marzo 1998, il piano finanziario del programma di iniziativa comunitaria RESIDER II per la Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con decisione della commissione europea n. C(96) 859 del 16 aprile 1996 e autorizzato con l'art. 59 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, finanziariamente integrato con decisione C(97)3779 del 19 dicembre 1997, è riprogrammato a complessivi 1.000 milioni di lire per il periodo 1996-1999, di cui 500 milioni a valere sul FERS, 350 milioni di lire a valere sulle risorse appositamente assegnate dallo Stato e 150 milioni di lire a valere sulle risorse regionali.

2. Al fine di consentire il ricorso alla procedura della reintegrazione dei fondi comunitari e statali oggetto di riprogrammazione ai sensi del comma 1, prevista dalla decisione del CIPE del 26 febbraio 1998, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al soggetto attuatore del programma, ACEGAS - S.p.a. di Trieste, con propri fondi, a titolo di anticipazione, le quote di cofinanziamento comuni-

tario e statale ridotte a seguito della riprogrammazione, come risultanti dal piano finanziario integrato con la decisione richiamata al comma 1, pari complessivamente a lire 9.898 milioni, di cui 5.823 milioni relativi al contributo del FESR e lire 4.075 milioni relativi al contributo dello Stato, e in ragione di 6.398 milioni nell'esercizio 1998 e di 3.500 milioni nell'esercizio 1999.

3. L'amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare l'intera quota del cofinanziamento regionale prevista dal piano finanziario come integrato e ad iscrivere su apposito distinto capitolo della spesa la differenza tra l'importo riprogrammato in base al comma 1 e l'importo previsto dal piano finanziario medesimo, pari a complessivi 1.748 milioni di lire.

4. L'ACEGAS - S.p.a. di Trieste deve procedere all'aggiudicazione dell'appalto relativo all'opera oggetto del contributo prorogabilmente entro il 31 dicembre 1998 pena la revoca del contributo medesimo.

5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.898 milioni suddivisa in ragione di lire 6.398 milioni per l'anno 1998 e di lire 3.500 milioni per l'anno 1999. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è istituito alla rubrica n. 28 - programma 4.1.1. - spese di investimento - categoria 2.4 - sezione X - il capitolo 7789 (2.1.243.5.10.14) con la denominazione «Finanziamento alla ACEGAS - S.p.a. di Trieste per la realizzazione di un impianto per l'utilizzo delle acque industriali in attuazione del programma comunitario RESIDER II - anticipo del cofinanziamento a carico dello Stato e del FESR - piano riprogrammato» e con lo stanziamento complessivo di lire 9.898 milioni suddiviso in ragione di lire 6.398 milioni per l'anno 1998 e di lire 3.500 milioni per l'anno 1999.

6. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 1.748 milioni per l'anno 1998. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è istituito alla rubrica n. 28 - programma 4.1.1. - spese di investimento - categoria 2.4 - sezione X - il capitolo 7790 (2.1.243.5.10.14) con la denominazione «Finanziamento alla ACEGAS - S.p.a. di Trieste per la realizzazione di un impianto per l'utilizzo delle acque industriali in attuazione del programma comunitario RESIDER II - Fondi regionali - piano riprogrammato» e con lo stanziamento di lire 1.748 milioni per l'anno 1998.

7. All'onere di complessive lire 11.646 milioni suddivise in ragione di lire 8.146 milioni per l'anno 1998 e di lire 3.500 milioni per l'anno 1999 derivanti dai commi 5 e 6 si provvede come segue:

a) per lire 8.146 milioni per l'anno 1998 mediante storno di lire 1.605 milioni dal capitolo 7755 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa per l'anno 1998, nonché mediante prelievo dal capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti (elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti) dell'importo di complessive L. 5.318.007.000 di cui L. 378.007.000 dalla partita 75, lire 4.240 milioni dalla partita n. 40 e lire 700 milioni dalla partita n. 50, detti importi corrispondono alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1997 e trasferite ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale n. 10/1982, con decreto dell'assessore alle finanze del 25 febbraio 1998, n. 18 e per L. 1.222.993.000 mediante storno dal capitolo 8940 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti;

b) per lire 3.500 milioni per l'anno 1999 mediante storno di pari importo dal capitolo 8940 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti.

8. In relazione al disposto di cui al comma 1, i residui attivi accertati sui seguenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata e gli stanziamenti iscritti sui correlati capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti - corrispondenti a parte delle quote non utilizzate al 31 dicembre 1997 e trasferite ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale n. 10/1982, con decreto dell'assessore

alle finanze del 25 febbraio 1998, n. 18, in sede di accertamento dei dati di chiusura 1998 - sono ridotti degli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) capitoli 208 dell'entrata e 7756 della spesa - lire 3.745 milioni (fondi statali);

b) capitoli 209 dell'entrata e 7757 della spesa - lire 5.350 milioni (fondi FERS).

#### Art. 19. PIC PMI

1. In attuazione dell'accordo stabilito nella conferenza permanente Stato-Regioni relativamente alla riprogrammazione di alcuni programmi comunitari per contribuire al finanziamento della ricostruzione delle zone dell'Umbria e delle Marche colpite dal terremoto nonché della decisione del comitato di sorveglianza dei PIC industriali del 6 marzo 1998, il piano finanziario del programma di iniziativa comunitaria PMI - Piccola e media impresa per il Friuli-Venezia Giulia, approvato con decisione della commissione europea n. C(96) 1333 del 24 giugno 1996 e autorizzato con l'art. 1 della legge regionale n. 36/1997, è annullato.

2. Il capo I, il capo II e il capo III della legge regionale n. 36/1997 sono abrogati.

3. Le somme relative al cofinanziamento regionale del programma PMI, pari a complessive lire 677 milioni, vengono utilizzate per riequilibrare la riduzione dei finanziamenti operata nel quadro dell'accordo di cui al comma 1, a valere sulla misura «Aiuti agli investimenti delle PMI» del programma di iniziativa comunitaria KONVER.

4. Gli stanziamenti di bilancio relativi al cofinanziamento regionale di cui al comma 3 sono, stornati con l'art. 20, comma 11.

5. In relazione ai commi 1 e 2, gli stanziamenti dei sottoelencati capitoli dello stato di previsione dell'entrata e dei correlati capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti sono ridotti degli importi a fianco di ciascuno indicati nell'ammontare complessivo di lire 3.835 milioni, suddiviso in ragione di L. 2.652 milioni per l'anno 1998 e in lire 1.183 milioni per l'anno 1999, per l'anno 1998:

a) capitoli 216 dell'entrata e 7759, 7762 e 8122 della spesa - complessive lire 476 milioni per l'anno 1998, di cui rispettivamente lire 221 milioni sul capitolo 7759, lire 149 milioni sul capitolo 7762 e lire 106 milioni sul capitolo 8122, nonché complessive lire 487 milioni per l'anno 1999, di cui rispettivamente lire 225 milioni sul capitolo 7759, lire 153 milioni sul capitolo 7762 e lire 109 milioni sul capitolo 8122 - (fondi statali);

b) capitoli 217 dell'entrata e 7760, 7763 e 8123 della spesa - complessive lire 680 milioni per l'anno 1998, di cui rispettivamente lire 315 milioni sul capitolo 7760, lire 213 milioni sul capitolo 7763 e lire 152 milioni sul capitolo 8123 nonché complessive lire 696 milioni per l'anno 1999, di cui rispettivamente lire 322 milioni sul capitolo 7760, lire 218 milioni sul capitolo 7763 e lire 156 milioni sul capitolo 8123 - (fondi FERS).

6. La revoca sui capitoli d'entrata e di spesa citati al comma 5 delle residue disponibilità di stanziamenti derivanti dalle somme non utilizzate al 31 dicembre 1997 e trasferite con il decreto dell'assessore alle finanze n. 18 del 25 febbraio 1998 nonché dei corrispondenti residui attivi è disposta in sede di accertamento dei dati di chiusura per l'anno 1998.

#### Art. 20. PIC KONVER

1. In attuazione dell'accordo stabilito nella conferenza permanente Stato-Regioni relativamente alla riprogrammazione di alcuni programmi comunitari per contribuire al finanziamento della ricostruzione delle zone dell'Umbria e delle Marche colpite dal terremoto nonché della decisione del comitato di Sorveglianza dei PIC industriali

del 6 marzo 1998, il piano finanziario del programma di iniziativa comunitaria KONVER per il Friuli-Venezia Giulia, approvato con decisione della commissione europea n. C(96) 3024 del 12 novembre 1996 e autorizzato con la legge regionale 28 novembre 1997, n. 35, e successivamente integrato finanziariamente con la decisione n. C(97) 3780 del 19 dicembre 1997, è riprogrammato a 32.443,520 milioni di lire complessivamente, di cui 16.221,760 milioni di lire a valere sul FESR, 11.354,656 milioni di lire a valere sul cofinanziamento dello Stato e 4.867,104 milioni di lire a valere sui fondi regionali.

2. In relazione alla riprogrammazione di cui al comma 1 le misure che compongono il PIC KONVER sono così rideterminate:

a) misura «Aiuti soft alle PMI»: 2.332 milioni di lire per l'anno 1998, di cui 1.166 milioni di lire a valere sul FESR, 816 milioni di lire a valere sui fondi dello Stato e 350 milioni di lire a valere sui fondi regionali per l'anno 1998;

b) misura «Valorizzazione delle strutture e dei siti militari dismessi»: 23.081,52 milioni di lire complessivamente per gli anni 1998 e 1999, di cui 11.540,76 milioni di lire a valere sul FESR, 8.078,156 milioni di lire a valere sui fondi dello Stato e 3.462,604 milioni di lire a valere sui fondi regionali. Tali importi sono suddivisi in ragione di 18.708,76 milioni di lire per l'anno 1998, di cui 9.354,38 milioni di lire a valere sui fondi FESR, 6.548,078 milioni di lire a valere sui fondi statali e 2.806,302 milioni di lire a valere sui fondi regionali e per complessivi 4.372,76 milioni di lire per l'anno 1999, di cui 2.186,38 milioni di lire a valere sui fondi FESR, 1.530,078 milioni di lire a valere sui fondi statali e 656,302 milioni di lire a valere sui fondi regionali;

c) misura «Aiuti agli investimenti delle PMI»: 7.030 milioni di lire per l'anno 1998, di cui 3.515 milioni di lire a valere sul FESR, 2.460,5 milioni di lire a valere sui fondi dello Stato e 1.054,5 milioni di lire a valere sui fondi regionali. La riduzione derivante dalla riprogrammazione viene ripartita tra i settori dell'industria, dell'artigianato e del turismo in misura proporzionale agli stanziamenti previsti dalla legge regionale n. 35/1997.

3. Al fine di riequilibrare la capacità di spesa pubblica finalizzata ad aiutare la riconversione e lo sviluppo delle aree colpite dalla riduzione del settore militare ammesse agli interventi del programma di iniziativa comunitaria KONVER, i fondi derivanti dal cofinanziamento regionale corrispondente alla riduzione dei cofinanziamenti comunitario e statale sulla misura «valorizzazione delle strutture e dei siti militari dismessi», pari a complessivi 370,54 milioni di lire, suddivisi in parti uguali tra 1998 e 1999, sono stanziati su apposito distinto capitolo della spesa e sono destinati alle medesime finalità previste dalla legge regionale n. 35/1997 per la misura in questione e si attuano con le medesime procedure.

4. Parimenti i fondi derivanti dal cofinanziamento regionale corrispondente alla riduzione dei cofinanziamenti comunitario e statale sulla misura «aiuti agli investimenti delle PMI», per complessivi 145,5 milioni di lire, sono stanziati su appositi distinti capitoli di spesa e sono destinati alle finalità previste dalla legge regionale n. 35/1997 per la misura in questione. Sui medesimi capitoli e per le medesime finalità sono altresì iscritti, ai sensi dell'art. 19, comma 3, i fondi derivanti dal cofinanziamento regionale del programma PMI, pari a 677 milioni di lire. Tali fondi, pari complessivamente a 822,5 milioni di lire, articolati in 613,5 milioni di lire nell'anno 1998 e 209 milioni di lire nel 1999, sono suddivisi tra il settore industriale, il settore artigianale e quello turistico con le stesse proporzioni previste dalla legge regionale n. 35/1997 per la medesima misura e sono utilizzati secondo le procedure stabilite dalla predetta legge regionale.

5. In relazione al disposto di cui al comma 2, lettera b), per le finalità previste dall'art. 7 della legge regionale n. 35/1997, è autorizzata la spesa complessiva di L. 8.745.520.000, suddivisa come segue per anno e per tipologia di cofinanziamento:

a) in relazione all'assegnazione all'uopo disposta dalla UE la spesa complessiva di L. 4.372.760.000, suddivisa in ragione di L. 2.186.380.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999 a valere sul FERS;

b) in relazione all'assegnazione all'uopo disposta dallo Stato la spesa complessiva di L. 3.060.156.000, suddivisa in ragione di L. 1.530.078.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999 a titolo di cofinanziamento FERS;

c) la spesa complessiva di L. 1.312.604.000, suddivisa in ragione di L. 656.302.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999 a titolo di cofinanziamento regionale FERS.

6. L'onere complessivo di L. 8.745.520.000, suddiviso in ragione di L. 4.372.760.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999 fa carico, nelle misure a fianco di ciascuno indicate, ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, i cui stanziamenti sono elevati di pari importo:

a) capitolo 3502 per l'importo complessivo di L. 4.372.760.000, suddiviso in ragione di L. 2.186.380.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999;

b) capitolo 3501 per l'importo complessivo di L. 3.060.156.000, suddiviso in ragione di L. 1.530.078.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999;

c) capitolo 3500 per l'importo complessivo di L. 1.312.604.000, suddiviso in ragione di L. 656.302.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

7. In relazione al disposto di cui ai commi 3 e 4 è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di L. 1.193.040.000, suddivisa in ragione di L. 798.760.000 per l'anno 1998 e di L. 394.270.000 per l'anno 1999, a titolo di quota regionale aggiuntiva di programma, per le finalità di seguito specificate per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

a) per le finalità di cui all'art. 7 della legge regionale n. 35/1997 la spesa complessiva di L. 370.540.000, suddivisa in ragione di L. 185.270.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999;

b) per le finalità di cui all'art. 11 della legge regionale n. 35/1997 relativamente al settore industriale, la spesa complessiva di L. 411.250.000, suddivisa in ragione di L. 306.750.000 per l'anno 1998 e di L. 104.500.000 per l'anno 1999;

c) per le finalità di cui all'art. 11 della legge regionale n. 35/1997 relativamente al settore artigianale, la spesa complessiva di L. 205.625.000, suddivisa in ragione di L. 153.375.000 per l'anno 1998 e di L. 52.250.000 per l'anno 1999;

d) per le finalità di cui all'art. 11 della legge regionale n. 35/1997 relativamente al settore turistico, la spesa complessiva di L. 205.625.000, suddivisa in ragione di L. 153.375.000 per l'anno 1998 e di L. 52.250.000 per l'anno 1999.

8. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 sono istituiti i seguenti capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:

a) alla rubrica n. 18 - programma 4.1.1. - spese di investimento - categoria 2.3. - sezione X - il capitolo 3503 (2.1.232.5.10.32) con la denominazione: «Finanziamenti agli enti locali per la valorizzazione delle strutture e dei siti militari dismessi in attuazione dell'iniziativa comunitaria KONVER, misura 4, azione 2 - quota aggiuntiva regionale» e con lo stanziamento di L. 370.540.000, suddiviso in ragione di L. 185.270.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999;

b) alla rubrica n. 28 - programma 4.1.1. - spese di investimento - categoria 2.4. - sezione X - il capitolo 7791 (2.1.243.5.10.28) con la denominazione: «Contributi alle piccole e medie imprese del settore

industriale per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria KONVER, misura 4, azione 3 - quota aggiuntiva regionale» e con lo stanziamento di L. 411.250.000, di cui L. 306.750.000 per l'anno 1998 e L. 104.500.000 per l'anno 1999;

c) alla rubrica n. 29 - programma 4.1.1. - spese di investimento - categoria 2.4. - sezione X - il capitolo 8130 (2.1.243.5.10.23) con la denominazione: «Contributi alle imprese artigiane di produzione e di servizio alla produzione per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria KONVER, misura 4, azione 3 - quota aggiuntiva regionale» e con lo stanziamento di L. 205.625.000, suddiviso in ragione di L. 153.375.000 per l'anno 1998 e di L. 52.250.000 per l'anno 1999;

d) alla rubrica n. 30 - programma 4.1.1. - spese di investimento - categoria 2.4. - sezione X - il capitolo 8591 (2.1.243.5.10.24) con la denominazione: «Contributi alle imprese del settore turistico per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria KONVER, misura 4, azione 3 - quota aggiuntiva regionale» e con lo stanziamento di L. 205.625.000, suddiviso in ragione di L. 153.375.000 per l'anno 1998 e di L. 52.250.000 per l'anno 1999.

9. All'onere derivante dal comma 6 si provvede come segue:

a) relativamente alla lettera a), mediante prelevamento dell'importo di L. 2.186.380.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999 dall'apposito Fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 (partita n. 56 dell'elenco n. 7 allegato al bilancio);

b) relativamente alla lettera b) mediante prelevamento dell'importo di L. 1.530.078.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999 dall'apposito Fondo globale iscritto al capitolo 8920 del medesimo stato di previsione (partita n. 55 dell'elenco n. 7 allegato al bilancio);

c) relativamente alla lettera c) mediante prelevamento dell'importo di L. 656.302.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999 dal capitolo 8940 del precitato stato di previsione.

10. All'onere derivante dal comma 8, lettera a), si provvede mediante prelevamento di L. 185.270.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999 dal capitolo 8940 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

11. All'onere derivante dal comma 8, lettere b), c) e d) si provvede come segue:

a) per l'importo complessivo di L. 409.500.000 per l'anno 1998, mediante storno di L. 72.750.000 dal capitolo 7767, di L. 36.375.000 dal capitolo 8127, di L. 36.375.000 dal capitolo 8588, di L. 125.000.000 dal capitolo 7758, di L. 81.000.000 dal capitolo 7761 e di L. 58.000.000 dal capitolo 8121 del precitato stato di previsione. Detti importi corrispondono alle quote non utilizzate sui citati capitoli al 31 dicembre 1997 e trasferite con decreto dell'assessore alle finanze n. 18 del 25 febbraio 1998;

b) per l'importo complessivo di L. 413.000.000, suddiviso in ragione di L. 204.000.000 per l'anno 1998 e di L. 209.000.000 per l'anno 1999, mediante storno di L. 94.000.000 per l'anno 1998 e di L. 97.000.000 per l'anno 1999 dal capitolo 7758, di L. 64.000.000 per l'anno 1998 e di L. 65.000.000 per l'anno 1999 dal capitolo 7761, nonché di L. 46.000.000 per l'anno 1998 e di L. 47.000.000 per l'anno 1999 dal capitolo 8121 del precitato stato di previsione.

12. In relazione al disposto di cui al comma 1, gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata e dei correlati capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti sono ridotti dei importi a fianco di ciascuno indicati per l'ammontare complessivo di L. 2.399.084.000 suddivise in ragione di L. 1.199.542.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999:

a) capitoli 204 dell'entrata e 8920 della spesa (partita n. 55 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti) per l'ammontare complessivo di L. 987.844.000 suddivise in ragione di L. 493.922.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999 - (Fondi statali);

b) capitoli 205 dell'entrata e 8920 della spesa (partita n. 56 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti) per l'ammontare complessivo di L. 1.411.240.000 suddivise in ragione di L. 705.620.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999 - (Fondi FERS).

Art. 21.

*Modifica alla legge regionale n. 3/1998*

1. Il comma 11 dell'art. 14 della legge regionale 3/1998 è sostituito dal seguente:

«11. Sono ammissibili, a valere sulle risorse relative all'annualità 1997, le iniziative realizzate dopo l'8 agosto 1996 già utilmente collocate nelle graduatorie a valere sul DOCUP 1994-1996, limitatamente alle azioni 1.1, 1.5, 3.1 e 3.2 ma non ammesse a contributo o ammesse parzialmente per insufficienza di risorse finanziarie ovvero siano state oggetto di riprogrammazione in base alla decisione CE n. C(96) 4171/2 del 18 dicembre 1996 a condizione che siano osservati i divieti e le limitazioni relativi ai settori indicati dal DOCUP obiettivo 2 1997-1999. Tali iniziative sono individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore competente per settore.»

Art. 22.

*Integrazione del programma di iniziativa comunitaria LEADER II*

1. In relazione all'integrazione finanziaria del programma di iniziativa comunitaria LEADER II regionale approvata dalla commissione delle Comunità europee con decisione n. C(97) 2461/3 del 6 agosto 1997, e all'attribuzione di un'ulteriore quota di finanziamento a titolo di indicizzazione per gli anni 1996 e 1997, secondo la comunicazione della Direzione generale VI - Agricoltura - del 27 giugno 1997, n. 25935, alla Rappresentanza permanente d'Italia presso la UE, l'amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione alla fase aggiuntiva del programma secondo le disposizioni di cui all'art. 58 della legge regionale n. 29/1996, e secondo il piano finanziario aggiuntivo definito nell'importo complessivo di L. 5.075.040.000, di cui L. 1.524.115.000 relativi alla quota comunitaria FERS, L. 459.950.000 relativi alla quota comunitaria FEOGA, L. 299.805.000 relativi alla quota comunitaria FSE e L. 2.791.170.000 relativi alla quota di cofinanziamento nazionale.

2. L'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare con fondi propri la quota di cofinanziamento nazionale della fase aggiuntiva del programma di cui al comma 1 nella misura di L. 2.791.170.000.

3. In relazione al disposto di cui al comma 1, relativamente alle quote di finanziamento comunitario, sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 sono iscritti, per l'anno 1998, gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati, in corrispondenza all'iscrizione di stanziamenti di pari importo sui correlati sottospecificati capitoli dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci medesimi:

a) sui capitoli 213 dell'entrata e 1063 della spesa lo stanziamento di L. 1.524.115.000 - fondi FERS;

b) sui capitoli 214 dell'entrata e 1064 della spesa lo stanziamento di L. 459.950.000 - fondi FEOGA;

c) sui capitoli 215 dell'entrata e 1065 della spesa lo stanziamento di L. 299.805.000 - fondi FSE.

4. Per le finalità di cui al comma 2, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla rubrica n. 9 - programma 4.1.2. - categoria 2.3. - sezione X - sono istituiti i seguenti capitoli, con lo stanziamento a fianco di ciascuno indicato per l'anno 1998:

a) il capitolo 1066 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione «Finanziamenti ai gruppi di azione locale per l'attuazione del programma comunitario LEADER II - anticipazione regionale del cofinanziamento statale FERS» e con lo stanziamento di L. 1.872.538.000;

b) il capitolo 1067 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione «Finanziamenti ai gruppi di azione locale per l'attuazione del programma comunitario LEADER II - anticipazione regionale del cofinanziamento statale FEOGA» e con lo stanziamento di L. 562.028.000;

c) il capitolo 1068 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione «Finanziamenti ai gruppi di azione locale per l'attuazione del programma comunitario LEADER II - anticipazione regionale del cofinanziamento statale FSE» e con lo stanziamento di L. 356.604.000.

5. All'onere complessivo di L. 2.791.170.000 per il 1998 derivante dal comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 7824 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'art. 11, ottavo comma, della legge regionale n. 10/1982, con decreto dell'assessore alle finanze 25 febbraio 1998, n. 18.

6. Il codice di finanza regionale relativo ai capitoli 1060, 1061, 1062, 1063, 1064 e 1065 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti relativamente al settore di intervento è sostituito con il codice «12».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 6 luglio 1998

CRUDER

98R0608

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1998, n. 41.

**Incentivazione a sostegno di programmi locali di sviluppo sostenibile.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 28 del 7 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità di oggetto*

1. In conformità dei principi dello Statuto la Regione, nel quadro degli indirizzi e obiettivi della programmazione regionale, favorisce e sostiene l'elaborazione e l'attuazione di programmi di sviluppo definiti a livello locale mediante procedure di coordinamento istituzionale e di dialogo sociale.

2. Il sostegno della Regione ai programmi locali si esprime negli strumenti di attuazione e nelle determinazioni programmatiche del Programma regionale di sviluppo e nelle disposizioni della presente legge.

3. La presente legge dispone misure d'incentivazione alla formazione e attuazione di programmi di sviluppo sostenibile integrato in ambito locale e ne determina criteri e modalità di attribuzione.

Art. 2.

*Contenuti e caratteristiche essenziali dei programmi*

1. I programmi locali di sviluppo sostenibile di cui all'art. 1, comma 3, integrano congiuntamente i seguenti requisiti essenziali:

a) consistono in un insieme organico di interventi e di progetti d'investimento, idoneo a favorire lo sviluppo integrato dell'area o sistema locale interessato determinando altresì un incremento del lavoro e un miglioramento dei livelli di protezione ambientale;

b) risultano fattibili, sotto i profili urbanistico, ambientale, tecnico-amministrativo e finanziario, attivabili entro sei mesi dalla loro presentazione e realizzabili entro tre anni dall'assegnazione dei contributi di cui all'art. 6;

c) documentano la compatibilità degli interventi con le disponibilità delle risorse essenziali del territorio ed espongono gli obiettivi di protezione ambientale perseguiti, in base a indicatori specifici, secondo gli indirizzi del Programma regionale di Sviluppo in materia di Agenda 21;

d) interessano un ambito territoriale pluricomunale e una molteplicità di settori economici;

e) costituiscono il risultato di un procedimento di concertazione tra enti locali, parti sociali e altri soggetti pubblici e privati, promosso con idonee forme di comunicazione pubblica;

f) prevedono la compartecipazione dei soggetti locali, pubblici e privati, al programma finanziario;

g) individuano il soggetto, anche esterno ai partecipanti, designato ad assumere il compito di coordinamento e la responsabilità di attuazione del programma.

Art. 3.

*Procedimento di formazione dei programmi*

1. La formazione dei programmi locali di sviluppo sostenibile è promossa dalla Provincia, ovvero d'intesa tra le province interessate, anche su richiesta di altri soggetti pubblici o su proposta formulata congiuntamente dalle parti sociali a livello provinciale. La Provincia provvede alle iniziative di comunicazione pubblica di cui all'art. 2, lettera e).

2. Il procedimento di concertazione, tra tutti i soggetti che hanno manifestato interesse alla formazione del programma e disponibilità a contribuirvi, è attivato, coordinato e assistito dalla Provincia.

3. I programmi, salvo che assumano la forma di atti di programmazione negoziata ai sensi delle vigenti disposizioni della legge statale e regionale, sono formalizzati con atto della Provincia.

4. La Giunta regionale specifica con propria deliberazione le forme e modalità di redazione dei programmi e di presentazione delle relative domande ai fini dell'attribuzione dei contributi di cui all'art. 6.

Art. 4.

*Fondo di sostegno*

1. Per le finalità della presente legge è istituito un fondo regionale di sostegno all'attuazione di programmi locali di sviluppo, disciplinato dai successivi articoli.

2. La dotazione finanziaria del fondo è determinata annualmente dal Consiglio regionale mediante apposito stanziamento nel bilancio di previsione.

Art. 5.

*Individuazione delle aree da incentivare*

1. La Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi del Programma regionale di sviluppo e tenuto conto della consistenza del fondo di cui all'articolo precedente, individua entro il 28 febbraio di ogni anno, previa concertazione con le parti sociali a livello regionale e sentite le Province, le aree o sistemi locali da incentivare ai sensi della presente legge.

2. L'individuazione di cui al comma 1 è effettuata con riferimento ai seguenti indirizzi e criteri generali:

a) garantire l'equilibrio territoriale, con riguardo alle diverse forme d'intervento straordinario attuate dalla Regione, ivi comprese le quote di cofinanziamento di programmi statali e dell'Unione europea;

b) perseguire la diffusione e la progressiva generalizzazione di esperienze di programmazione concertata a livello locale finalizzate prioritariamente all'incremento del lavoro, con riguardo sia al sostegno di sistemi a sviluppo debole sia al consolidamento dei sistemi trainanti nelle aree più sviluppate in un quadro di sostenibilità volto a determinare effetti di miglioramento dei livelli di protezione ambientale;

c) valutare il grado di sviluppo dei processi di collaborazione interistituzionale e dei rapporti di dialogo sociale, quale indicatore di efficacia potenziale dell'intervento di sostegno da attuare.

#### Art. 6.

##### *Ripartizione del fondo e assegnazione dei contributi*

1. Il fondo di cui all'art. 4 è ripartito annualmente con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta tra i programmi locali definiti, nelle aree individuate ai sensi del precedente articolo, in conformità dell'art. 2.

2. I relativi contributi sono assegnati previa istruttoria tecnica, compiuta da un nucleo di valutazione, nominato dalla Giunta, in contraddittorio con tecnici designati dalla Provincia e dal soggetto attuatore interessati, con riferimento a specifici interventi o progetti d'investimento.

3. La ripartizione e assegnazione di cui ai commi precedenti sono eseguite, con riguardo alla rilevanza ai fini dello sviluppo integrato dell'area o sistema locale, secondo criteri di tendenziale proporzionalità.

4. La rilevanza di cui al comma 3 è determinata, ai fini del presente articolo, per ciascun progetto o intervento in base alla valutazione congiunta dei seguenti elementi:

a) numero delle unità di lavoro aggiuntive (imprenditoriale, autonomo, dipendente) prodotte o impegnate dalla realizzazione dell'intervento programmato;

b) indice di autofinanziamento, risultante dal rapporto percentuale tra l'ammontare dei finanziamenti conferiti da soggetti locali, pubblici e privati, e l'importo complessivo degli investimenti impegnati nell'intervento;

c) indice di compartecipazione, determinato dal rapporto tra l'ammontare degli investimenti privati e quello dei finanziamenti pubblici impegnati nell'intervento;

d) livelli differenziali di protezione o di miglioramento ambientale determinati dall'intervento, espressi mediante indicatori di conservazione/risparmio/recupero delle risorse essenziali del territorio e di riduzione dei fattori di pressione ambientale.

5. Nel caso in cui i contributi regionali siano destinati, secondo le caratteristiche dell'intervento o progetto incentivato, a soggetti privati, essi non possono superare l'importo equivalente a 100.000 ECU.

#### Art. 7.

##### *Disposizioni finali*

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le condizioni e modalità per la liquidazione dei contributi, le forme e modalità di prestazione delle necessarie garanzie, le modalità di monitoraggio, le forme e i tempi di rendicontazione idonei ad assicurare l'effettività della realizzazione del progetto o intervento incentivato.

2. Le deliberazioni di cui all'art. 3, comma 4, all'art. 5, comma 1 e al precedente comma sono trasmesse al Consiglio regionale entro sette giorni dalla loro adozione e pubblicate per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio, entro il 31 marzo, in ordine allo stato di attuazione dei progetti o interventi incentivati e agli effetti determinati dalla loro realizzazione, con specifico riferimento allo sviluppo dell'economia e all'incremento delle unità di lavoro.

#### Art. 8.

##### *Rifinanziamento della legge regionale 30 luglio 1997, n. 53*

1. Lo stanziamento previsto dall'art. 6 della legge regionale 30 luglio 1997, n. 53 «Sperimentazione di programmi di sviluppo integrato nell'ambito di sistemi economici locali» è incrementato di L. 2.000.000.000 al fine di consentire la realizzazione del potenziale d'investimento pubblico e privato espresso dai programmi sperimentali attivati con la legge medesima.

2. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta dispone con propria deliberazione l'ulteriore assegnazione dell'importo di cui al comma precedente a uno o più progetti, già individuati ai sensi del-

l'art. 5, comma 2 della legge regionale 30 luglio 1997, n. 53, in conformità dei criteri tendenziali di cui all'art. 6, commi 3 e 4 della presente legge.

#### Art. 9.

##### *Disposizione transitoria*

1. Per l'anno 1998 la deliberazione di cui all'art. 5, comma 1 è adottata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 10.

##### *Norma finanziaria*

1. Al finanziamento degli oneri di cui agli articoli 4 e 8, stabiliti per l'anno 1998 in L. 7.000.000.000, si provvede mediante le seguenti variazioni nella parte seconda «Spesa» del bilancio di previsione per l'esercizio in corso per competenza e per cassa di analogo importo.

(*Omissis*).

2. Al finanziamento per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 29 luglio 1998

CHITI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 1° luglio 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 22 luglio 1998.*

98R0713

## LEGGE REGIONALE 31 luglio 1998, n. 42.

### Norme per il trasporto pubblico locale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 28 del 7 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I  
NORME GENERALI

#### Art. 1.

##### *Contenuti e finalità*

1. La Regione Toscana, con la presente legge, nell'esercizio delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché ai decreti legislativi 19 novembre 1997 n. 422 e 31 marzo 1998 n. 112:

a) individua i livelli di governo del trasporto pubblico mediante il conferimento agli enti locali di tutte le funzioni che non richiedono l'esercizio unitario su base regionale, nel rispetto, in particolare, dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, responsabilità ed unicita' dell'amministrazione;

b) detta regole per l'esercizio delle funzioni di programmazione e amministrazione dei servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale, al fine di assicurare il diritto alla mobilità ed un suo esercizio in termini economicamente e ambientalmente sostenibili in coerenza con la pianificazione territoriale, tutelando le aree economicamente e territorialmente svantaggiate;

c) persegue l'ottimizzazione e la razionalizzazione del sistema di trasporto pubblico, realizzando un sistema coordinato ed integrato dei servizi, anche tra le diverse modalità di trasporto, a cui corrispondano sistemi tariffari integrati, nonché favorendo il superamento delle barriere che limitano l'accessibilità di tutti i cittadini ai servizi;

d) incentiva la separazione fra le funzioni di amministrazione e la gestione dei servizi di trasporto pubblico, nonché il superamento degli assetti monopolistici, introducendo il principio del ricorso alle regole concorsuali per la scelta del gestore, fatta salva l'eccezione prevista all'art. 18, comma 3 del decreto legislativo n. 422/1997;

e) concorre alla salvaguardia ambientale con il fine di assicurare una rete di trasporto che privilegi le integrazioni tra le varie modalità favorendo in particolar modo quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale.

## Art. 2.

### *Servizi di trasporto pubblico: definizioni*

1. Si definiscono servizi programmati quelli individuati dalla pubblica amministrazione negli strumenti di programmazione previsti dalla presente legge ed eserciti nelle forme indicate all'art. 13. I servizi programmati si distinguono in:

a) servizi minimi, definiti secondo la procedura prevista all'art. 5;

b) servizi aggiuntivi, istituiti da Regione, province e comuni in aggiunta a quelli minimi, con oneri a carico dei rispettivi bilanci.

2. Si definiscono servizi autorizzati quelli eserciti da imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti all'art. 14 ed autorizzati ai sensi del medesimo articolo.

3. Si definisce sistema integrato dei servizi quello che consente all'utenza di fruire di mezzi di trasporto, di una o più modalità, coordinati ed in coincidenza tra loro.

4. Si definisce sistema tariffario integrato quello che consente all'utenza di fruire del sistema integrato dei servizi di cui al comma 3, avvalendosi di un unico titolo di viaggio.

## Art. 3.

### *Oneri finanziari dei servizi di trasporto pubblico*

1. I servizi programmati sono eserciti con oneri a carico della pubblica amministrazione solo nel caso in cui non risultino realizzabili da alcun operatore esclusivamente in base gli introiti delle tariffe stabilite negli strumenti di programmazione previsti dalla presente legge.

2. I servizi programmati, ad eccezione di quelli eserciti in economia, sono regolati da contratti di servizio. Nel caso di cui al comma 1, gli oneri sono a carico della Regione per i servizi minimi e per quelli aggiuntivi da essa istituiti, ed a carico degli enti locali per i servizi aggiuntivi da essi istituiti.

3. I servizi autorizzati non beneficiano di alcun intervento finanziario della pubblica amministrazione.

## TITOLO II

### STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

## Art. 4.

### *Pianificazione regionale dei trasporti*

1. Il Piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) di cui all'art. 6 della Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio) definisce la politica regionale in materia di trasporti secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 422/1997, anche in riferimento a:

a) l'ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture esistenti, considerando in maniera unitaria la rete delle infrastrutture e l'offerta integrata dei servizi di trasporto;

b) il soddisfacimento della domanda sociale di trasporto, garantendo anche la mobilità dei soggetti disabili;

c) l'economicità del sistema del trasporto pubblico mediante la scelta, tra più soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità; dovrà in particolare, essere considerato nella determinazione dei costi del trasporto su gomma l'incidenza degli elementi esterni quali la congestione del traffico e l'inquinamento;

d) il decongestionamento delle aree urbane, anche in riferimento alla politica della sosta.

## Art. 5.

### *Servizi minimi*

1. La Regione, ai fini della definizione della rete, della quantità e degli standard di qualità dei servizi minimi, nonché dei criteri di ripartizione delle risorse predeterminate dal bilancio regionale tra le varie modalità di trasporto e tra la Regione ed ogni singola Provincia, promuove una Conferenza di servizi, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1991, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), a cui partecipano le Province. I servizi minimi, definiti ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 422/1997, nel rispetto del principio del minimo costo per la collettività di cui all'art. 3, comma 1 del Reg. CEE 26 giugno 1969 n. 1191, sono articolati per modalità, per reti o relazioni e quantificati economicamente.

2. La Giunta regionale, prima della predisposizione del Programma regionale dei servizi di trasporto pubblico, indice la Conferenza di cui al comma 1 e presenta una ipotesi dei servizi minimi redatta sulla base delle proposte provinciali e tenendo conto di quelle delle organizzazioni sindacali confederali e delle associazioni dei consumatori.

3. Nel caso in cui nella Conferenza di cui al comma 1 non venga raggiunta l'intesa secondo le modalità di cui all'art. 14-bis, comma 2, della legge n. 241/1990, i servizi minimi ed i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, sono definiti con deliberazione dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

4. Le Province, ai fini della predisposizione delle proposte di cui al comma 2, promuovono una apposita Conferenza a cui partecipano i comuni esercenti le funzioni amministrative di cui all'art. 2 comma 1, le Comunità montane, nonché i Circondari nel caso di cui all'art. 11, comma 3.

5. Nella definizione dei servizi minimi la Regione e gli enti locali, fermo restando l'obiettivo di realizzare livelli di servizio integrati equeamente distribuiti sul territorio regionale, garantiscono il trasporto pubblico in aree economicamente e territorialmente svantaggiate e promuovono l'utilizzazione di mezzi di trasporto pubblico ai fini del contenimento dei consumi energetici e della riduzione dell'inquinamento derivante dalla congestione del traffico, con particolare riferimento ai servizi ferroviari e tranviari.

## Art. 6.

### *Programma regionale dei servizi di trasporto pubblico*

1. La Giunta regionale, in attuazione del P.I.T., sulla base dei servizi minimi definiti secondo le modalità di cui all'art. 5, tenendo conto delle proposte delle organizzazioni sindacali confederali e delle associazioni dei consumatori, propone al Consiglio regionale, per l'approvazione, il Programma regionale dei servizi di trasporto pubblico. Tale programma dispone per un periodo corrispondente a quello del Programma regionale di sviluppo e assume come riferimento finanziario la disponibilità del bilancio pluriennale.

2. Il Programma ha per obiettivo principale l'indicazione dei tempi, modi, qualità, quantità dei servizi, ponendo al centro l'interesse prioritario del cittadino.

Il Programma si articola:

a) nel dispositivo, il quale, tra l'altro:

1. definisce gli indirizzi e i vincoli per l'utilizzazione delle risorse da destinare agli investimenti mediante la stipula di appositi accordi di programma ai sensi dell'art. 20;

2. individua i servizi di trasporto pubblico di competenza regionale, articolati secondo le diverse modalità di trasporto, da realizzare nel triennio, ripartendo le relative risorse, previa intesa con le Regioni eventualmente interessate dai servizi interregionali, ivi compresi quelli di cui alla lettera a) dell'art. 10;

b) nel programma finanziario, il quale, tra l'altro:

1. ripartisce le risorse regionali disponibili per l'esercizio tra la Regione, per i servizi di competenza regionale, e le province per i servizi di competenza provinciale e comunale;

2. definisce i criteri a cui le province debbono attenersi nella determinazione delle quote di risorse da destinare all'esercizio dei servizi di competenza Comunale;

c) nel disciplinare di attuazione, il quale, tra l'altro:

1. definisce le modalità di integrazione dei servizi di competenza regionale con quelli di competenza statale e degli enti locali;

2. definisce criteri ed indirizzi per l'affidamento diretto dei servizi e per l'espletamento delle procedure concorsuali, anche con riferimento alla dimensione dei lotti da mettere in gara;

3. definisce le agevolazioni e gli incentivi economici per favorire la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi in S.p.a., ovvero in cooperative anche tra dipendenti, il frazionamento aziendale, la esternalizzazione di attività aziendali, nonché lo sviluppo dell'imprenditoria minore;

4. definisce criteri ed indirizzi per l'organizzazione dei servizi nelle aree a domanda debole, nonché per quelli effettuati con le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 14 del decreto legislativo n. 422/1997;

5. definisce criteri ed indirizzi per la stipula, la revisione e la revoca dei contratti di servizio, nonché per il subaffidamento dei servizi;

6. definisce criteri e vincoli per la determinazione delle discipline tariffarie da parte degli enti locali competenti, in relazione agli obiettivi di integrazione modale e dei servizi, nonché la disciplina tariffaria da applicare ai servizi di propria competenza;

7. individua il sistema di monitoraggio del trasporto pubblico, determinando, anche in funzione dell'informazione all'utenza e del controllo della qualità dei servizi, le modalità di rilevazione, elaborazione e diffusione dei dati concernenti la domanda e l'offerta dei servizi, nonché la distribuzione territoriale dei medesimi, con particolare riferimento ai dati economici di produzione;

8. definisce modalità unificate ed omogenee per l'informazione all'utenza, anche in riferimento alla definizione di un orario regionale dei servizi di trasporto pubblico;

9. definisce criteri per il diniego del rilascio della autorizzazione di cui all'art. 14;

10. individua il termine entro il quale le province approvano i Programmi provinciali dei servizi di trasporto pubblico;

11. definisce criteri e modalità per il trasferimento, in caso di cessazione dall'esercizio dei servizi di trasporto pubblico dei beni strumentali all'effettuazione del servizio medesimo, secondo quanto previsto all'art. 18, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 422/1997;

12. definisce criteri per la determinazione dei servizi sperimentali di cui all'art. 19.

3. Il programma finanziario è aggiornato annualmente; il dispositivo ed il disciplinare di attuazione mantengono la loro validità per l'intero arco di efficacia del Programma regionale di cui al presente articolo e sono modificati soltanto quando sia necessario.

#### Art. 7.

##### *Pianificazione provinciale dei trasporti*

1. Il Piano territoriale di coordinamento (P.T.C.) di cui all'art. 16 della Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 definisce la politica provinciale in materia di trasporti secondo quanto previsto all'art. 14 del decreto legislativo n. 422/1997, anche in riferimento a:

a) l'ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture esistenti considerando in maniera unitaria la rete delle infrastrutture e l'offerta integrata dei servizi di trasporto;

b) l'eliminazione delle barriere e lo sviluppo della mobilità dei soggetti disabili;

c) l'economicità del sistema del trasporto pubblico mediante la scelta, tra più soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità: dovrà, in particolare, essere considerato nella determinazione dei costi del trasporto su gomma l'incidenza degli elementi esterni, quali la congestione del traffico e l'inquinamento;

d) il decongestionamento ed il miglioramento dell'accessibilità alle aree urbane, anche attraverso l'integrazione tra servizi urbani ed extraurbani;

#### Art. 8.

##### *Programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico*

1. La Provincia, in attuazione del Programma regionale dei servizi di trasporto pubblico e del P.T.C., sulla base dell'intesa con i comuni competenti dei servizi di trasporto pubblico raggiunta in sede di apposita Conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990, tenendo conto delle proposte delle organizzazioni sindacali confederali e delle associazioni dei consumatori, approva il Programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico, nel termine stabilito dal Programma regionale dei servizi.

2. Il Programma provinciale dispone per un arco di tempo triennale e:

a) individua, previa intesa con le province eventualmente interessate dai servizi interprovinciali, i servizi di trasporto pubblico di cui al comma 1 dell'art. 2 di competenza provinciale e comunale, nonché quelli da esercire nelle forme di cui all'art. 14, comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 422/1997, da realizzarsi nel triennio;

b) ripartisce le risorse assegnate dalla Regione e quelle provinciali aggiuntive tra i diversi enti competenti all'esercizio delle funzioni amministrative;

c) determina le discipline tariffarie, anche per i servizi di competenza comunale;

d) definisce i lotti da mettere in gara, anche per i servizi di competenza comunale.

#### Art. 9.

##### *Pianificazione dei trasporti e programmazione comunale dei servizi di trasporto pubblico*

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale comunale di cui alla Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 ed il Piano urbano del traffico di cui all'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), ove prescritto, definiscono la politica comunale in materia di trasporti, secondo le finalità della presente legge, con riferimento anche:

a) al decongestionamento delle aree urbane;

b) alla eliminazione delle barriere ed allo sviluppo della mobilità dei soggetti disabili;

c) alla tutela ed alla sicurezza delle forme della mobilità non motorizzata;

d) al progressivo aumento della velocità commerciale dei servizi di trasporto pubblico;

e) alla disincentivazione della sosta privata nelle aree centrali urbane.

2. Ai fini del comma 1 e prima della definitiva approvazione, i Piani urbani del traffico sono trasmessi alla Provincia interessata per le eventuali osservazioni in merito alla coerenza con gli atti della programmazione provinciale.

3. Il Comune, in attuazione del Programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico ed in conformità agli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale, determina la programmazione di dettaglio dei servizi di trasporto pubblico di propria competenza.

## TITOLO III

## ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

## Art. 10.

*Funzioni della Regione*

1. Sono di competenza della Regione tutte le funzioni amministrative relative ai servizi:

a) automobilistici che collegano tra loro, su autostrada, raccordo autostradale, strada di grande comunicazione o altra viabilità con analoghe caratteristiche, capoluoghi di Provincia e centri aventi rilevanza a livello regionale;

b) ferroviari delegati ai sensi del decreto legislativo n. 422/1997;

c) marittimi delegati ai sensi del decreto legislativo n. 422/1997;

d) aerei delegati ai sensi del decreto legislativo n. 422/1997.

2. Sono altresì di competenza della Regione le funzioni di cui alla lettera h) dell'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti il rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale.

## Art. 11.

*Funzioni della Provincia*

1. Ad esclusione dei servizi di competenza regionale e comunale sono attribuite alla Provincia tutte le funzioni amministrative relative ai servizi:

a) automobilistici;

b) a guida vincolata e in sede propria diversi da quelli ferroviari;

c) di navigazione interna.

2. Nel caso in cui tali servizi interessino il territorio di più di una Provincia sono attribuiti alla competenza della Provincia ove si svolga il percorso prevalente.

3. Le funzioni attribuite ai sensi del presente articolo possono essere delegate dalla Provincia al Circondario ai sensi dell'art. 5 della legge regionale Toscana 19 luglio 1995, n. 77 (Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento) e dell'art. 5 della legge regionale Toscana 29 maggio 1997, n. 38 (Istituzione del Circondario dell'Empolese Val D'Elsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo). In tal caso si prescinde dall'intesa di cui al citato art. 5 della legge regionale n. 77/1995.

## Art. 12.

*Funzioni del Comune*

1. Sono attribuite al Comune tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico che si svolgono interamente nell'ambito del Comune stesso.

## TITOLO IV

## ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

## Art. 13.

*Servizi di trasporto pubblico programmati*

1. I servizi programmati sono eserciti nelle seguenti forme:

a) un affidamento a terzi, regolato da contratto di servizio, previo espletamento di procedure concorsuali;

b) in economia, secondo quanto stabilito nello specifico regolamento comunale ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 422/1997;

c) in affidamento diretto, regolato da contratto di servizio, ad azienda speciale o consorzio, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 16 e nei limiti di quanto stabilito all'art. 30.

## Art. 14.

*Servizi di trasporto pubblico autorizzati*

1. I servizi autorizzati sono eserciti da imprese di trasporto in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro dei trasporti del 20 dicembre 1991, n. 448, a seguito della presentazione di una domanda di autorizzazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 della legge n. 241/1990. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato un motivato provvedimento di diniego, in base ai criteri definiti dal Programma regionale dei servizi di trasporto pubblico, entro trenta giorni dalla data di ricevimento.

## Art. 15.

*Contratto di servizio*

1. I servizi programmati, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 19 del decreto legislativo n. 422/1997, sono regolati da contratti di servizio stipulati dalla Regione e dagli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.

2. La Giunta regionale approva lo schema tipo del contratto di servizio, tenendo conto delle diverse modalità di esercizio.

3. Il periodo di validità del contratto di servizio è pari a tre anni nel caso di affidamento diretto e non può essere inferiore a tre anni né superiore a nove, nei casi di affidamento a seguito di espletamento di procedure concorsuali. Ciò ad eccezione dei servizi subaffidati ai sensi dell'art. 17.

4. Il contratto di servizio può essere stipulato con oneri a carico del soggetto gestore del servizio, senza oneri, o con oneri a carico della pubblica amministrazione. In quest'ultimo caso, gli oneri sono comprensivi delle quote di ammortamento degli autoveicoli.

## Art. 16.

*Affidamento dei servizi*

1. La Regione e gli enti locali, per l'affidamento tramite procedure concorsuali, ricorrono di preferenza alla procedura ristretta di cui all'art. 12, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), nonché al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 24, comma 1, lettera b) del medesimo decreto legislativo, con riferimento anche alla qualità dei servizi.

2. In caso di affidamento diretto, gli enti locali, nei limiti di quanto stabilito all'art. 30, stipulano con l'azienda o il consorzio uno o più contratti di servizio, anche in relazione alle caratteristiche dei servizi. Gli atti di approvazione dei contratti di servizio forniscono elementi di raffronto con costi unitari di produzione di servizi analoghi, motivando la scelta nel caso in cui questi siano inferiori. È comunque vietato l'ampliamento dei bacini di servizio delle aziende speciali e dei consorzi.

## Art. 17.

*Subaffidamento dei servizi di trasporto pubblico*

1. Il soggetto affidatario dei servizi, per esigenze straordinarie e per un periodo massimo pari a sei mesi, rinnovabile una sola volta, può subaffidare, per quote limitate, i servizi di trasporto pubblico oggetto di contratto di servizio, secondo le procedure concorsuali dettate dall'art. 16 e previa autorizzazione dell'Ente affidante o concedente.

2. Fermo restando che il soggetto affidatario rimane responsabile del servizio nei confronti dell'Ente competente, il rapporto di subaffidamento è regolato da contratto di servizio da stipulare tra l'azienda affidataria ed il soggetto subaffidatario.

## Art. 18.

*Subentro di impresa al precedente gestore*

1. In tutti i casi di subentro di impresa ad altra che cessa dal servizio, non spetta alcun indennizzo al precedente gestore.

2. Nel caso di affidamento a terzi di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), ove un'impresa subentri ad altra nella gestione del servizio, o anche di quota parte del medesimo, il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dall'art. 26,

allegato A, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, conservando al personale l'inquadramento contrattuale ed il trattamento economico originario, comprensivo degli eventuali contratti integrativi aziendali in essere, rinviando alla successiva contrattazione i processi di armonizzazione e riassorbimento, nonché gli aspetti concernenti l'organizzazione del lavoro.

#### Art. 19.

##### *Esercizio straordinario e sperimentale*

1. Per motivi di straordinaria urgenza, nonché a fini sperimentali, Regione, province e comuni, tramite procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere b) e d) del decreto legislativo n. 158/1995, possono stipulare contratti provvisori con imprese in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale trasporti n. 448/1991.

2. I contratti relativi ai servizi straordinari hanno validità non superiore a tre mesi e quelli relativi ai servizi sperimentali non superiore a sei. Entrambi sono rinnovabili una sola volta.

#### Art. 20.

##### *Accordi di programma per gli investimenti*

1. La Regione, sulla base degli indirizzi definiti dal Programma regionale dei servizi, promuove, ai sensi della legge regionale n. 76/1996, accordi di programma finalizzati allo sviluppo del trasporto pubblico, al potenziamento delle modalità e dei mezzi a minor impatto sotto il profilo ambientale, in particolare ferroviari, alle infrastrutture complementari, alle infrastrutture per l'accessibilità ai servizi di trasporto pubblico e all'interscambio fra le diverse modalità, nonché alla salvaguardia ambientale ed alla riduzione della congestione dei centri urbani.

2. L'erogazione delle risorse di cui al presente articolo avviene nel rispetto delle modalità e dei vincoli stabiliti dall'accordo di programma.

#### Art. 21.

##### *Osservatorio per la mobilità e i trasporti*

1. La Regione, nell'ambito del sistema informativo territoriale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 5/1995, istituisce l'Osservatorio per la mobilità ed i trasporti, al fine di:

a) supportare l'attività di pianificazione, di programmazione e di amministrazione sia propria che degli enti locali;

b) favorire la verifica dell'azione della pubblica amministrazione da parte delle organizzazioni sindacali confederali, delle associazioni dei consumatori e delle aziende di trasporto.

2. L'Osservatorio assicura la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi a:

a) la domanda di trasporto pubblico;

b) la qualità ed il livello dell'offerta dei servizi;

c) le caratteristiche di produzione dei servizi;

d) l'efficacia e l'efficienza delle aziende e dei servizi di trasporto pubblico;

e) la sicurezza del sistema dei trasporti pubblici;

f) l'impatto sull'ambiente del sistema dei trasporti pubblici, con particolare riferimento a costi esterni dei servizi.

3. L'Osservatorio cura altresì la raccolta delle informazioni relative all'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi ed agli esiti delle medesime.

4. L'Osservatorio assicura la diffusione dei dati e delle informazioni raccolte almeno una volta l'anno.

#### Art. 22.

##### *Modalità di esercizio di funzioni regionali amministrative e di controllo*

1. Il Consiglio regionale può determinare, con apposito atto, ulteriori specifiche modalità per l'esercizio di funzioni amministrative e di controllo di competenza regionale.

#### Art. 23.

##### *Vigilanza*

1. Le funzioni relative alla vigilanza sui servizi sono esercitate, tramite proprio personale, dagli enti competenti per i servizi stessi oltreché dalla Regione per la generalità dei servizi esercitati in Toscana, secondo le modalità stabilite dal Consiglio regionale contestualmente alla determinazione degli obblighi di cui all'art. 24.

2. Il personale di cui al comma 1 accerta e contesta le sanzioni amministrative previste a carico delle aziende secondo quanto previsto all'art. 24.

#### Art. 24.

##### *Sanzioni a carico delle aziende di trasporto*

1. Il Consiglio regionale stabilisce con deliberazione, su proposta della Giunta da presentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli obblighi a cui devono attenersi le aziende di trasporto esercenti i servizi di trasporto pubblico.

2. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta sanzioni amministrative pecuniarie da L. 1.000.000 a L. 20.000.000.

#### Art. 25.

##### *Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e procedure per la loro applicazione*

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso ed alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo a richiesta del personale di vigilanza.

2. Il Consiglio regionale stabilisce, con deliberazione, gli ulteriori obblighi a cui debbono attenersi gli utenti dei servizi di trasporto pubblico.

3. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra L. 40.000 a L. 400.000.

4. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 2 comporta sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra L. 5.000 e L. 50.000.

5. Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi di trasporto sono accertate e contestate, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), dal personale delle aziende di trasporto a ciò espressamente incaricato. A tal fine ogni azienda segnala all'Ente competente all'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi esercitati, i nomi dei propri dipendenti incaricati del controllo predetto. Essi debbono essere muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti leggi.

6. Il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista per la violazione commessa può essere effettuato, unitamente alle spese postali e di notifica, presso l'ufficio dell'azienda che ha accertato l'infrazione o mediante accreditamento in conto corrente, secondo le modalità stabilite dall'azienda medesima. Le aziende di trasporto possono inoltre stabilire che il pagamento possa essere effettuato, al momento della contestazione, al personale delle aziende incaricato della vigilanza.

7. Qualora non sia effettuato il pagamento in misura ridotta, l'agente che ha accertato l'inadempimento deve inoltrare il rapporto completo di processo verbale di accertamento a prova delle eseguite notificazioni, al direttore dell'azienda di trasporto pubblica o privata da cui il medesimo dipendente, o, in caso di servizi gestiti in economia, al responsabile del competente servizio dell'Ente. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, il soggetto destinatario del rapporto è competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione al termine di procedure conformi a disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, che regolano la partecipazione degli interessati al procedimento per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione.

8. L'ordinanza-ingiunzione, anche se emanata da azienda di trasporto privata è notificata agli interessati a mezzo posta, tramite ufficiale giudiziario o messo comunale.

9. I proventi delle sanzioni amministrative applicate agli utenti dei servizi di trasporto, sia nel caso di riscossione a seguito di pagamento in misura ridotta che di ordinanza/ingiunzione, sono devoluti interamente all'azienda di trasporto.

## Art. 26.

*Carta dei servizi ed informazione all'utenza*

1. La Regione promuove lo sviluppo dell'informazione all'utenza e di sistemi innovativi per il pagamento dei titoli di viaggio.

2. I soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico sono tenuti ad adottare la Carta dei servizi dei trasporti, sulla base dello schema adottato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta da presentare entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

## Art. 27.

*Norma finanziaria*

1. La legge di bilancio stabilisce per ciascun anno gli stanziamenti che occorrono per far fronte agli oneri di cui alla presente legge.

2. Per l'anno 1998, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le seguenti variazioni da apportare, per analogo importo di competenza e di cassa, agli stati di previsione della spesa:

## a) in diminuzione:

capitolon. 31060 - quota regionale fondo nazionale trasporti contributo investimenti enti e imprese esercenti servizi pubblici locali (art. 11 legge n. 151/1981/finanz. stat.)

capitolo n. 31070 - quota regionale fondo nazionale trasporti contributi ripiano disavanzi esercizio aziende di trasporto pubbliche e private. Delega funzioni a Provincia (legge regionale n. 14/1984 e art. 9 legge n. 151/1981) L. 87.000.000.000;

capitolon. 31090 - ripiano parte disavanzi aziende di trasporto (legge regionale n. 53/1993 e legge regionale n. 57/1995);

capitolo n. 31095 - ripiano parziale disavanzi aziende di trasporto pubblico locale periodo 1987/1993 (legge n. 204/1995) finanziamento statale;

capitolo n. 31100 - spese per interventi di investimento nel settore del trasporto pubblico locale (art. 18-ter d.l. 13 maggio 1991 n. 151 conv. nella legge n. 202/1991);

capitolo n. 31120 - contributo regionale per il riassorbimento dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale per gli anni 1995/1996 (legge regionale n. 42/1997);

capitolo n. 31140 - spese per attività di promozione e di ricerca nel settore dei trasporti totale in diminuzione lire 87.000.000.000.

## b) di nuova istituzione:

capitolo n. 31150 - Fondo regionale trasporti: spese di esercizio (articoli 3, 5, 6 e 15 legge regionale n. 42/1998) L. 87.000.000.000

capitolo n. 31160 - Fondo regionale trasporti: spese di investimento (art. 20 legge regionale n. 42/1998);

capitolon. 31170 - Fondo regionale trasporti: spese diverse (articoli 6, 21, 23, 26 e 30 legge regionale n. 42/1998) totale di nuova istituzione L. 87.000.000.000.

3. Per gli esercizi 1999 e seguenti si provvederà con le relative leggi di bilancio.

4. La Regione nel Programma regionale dei servizi di trasporto pubblico definisce le modalità ed i tempi di erogazione delle spese di esercizio al fine di garantire gli obblighi contrattuali.

## Art. 28.

*Interventi sostitutivi*

1. In caso di mancata approvazione del Programma provinciale dei servizi entro i termini stabiliti dal Programma regionale dei servizi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, diffida la Provincia ad approvare il Programma provinciale entro l'ulteriore termine di tre mesi. Trascorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale si sostituisce alla Provincia inadempiente. Le risorse finanziarie eventualmente occorrenti sono detratte da quelle messe a disposizione per l'esercizio dei servizi di competenza della Provincia.

TITOLO V  
NORME TRANSITORIE

## Art. 29.

*Uscita delle province dalla proprietà delle aziende di trasporto pubblico*

1. Le Province, entro il 31 dicembre 1999, recedono dai consorzi ed escono dalla proprietà delle società di gestione dei servizi di trasporto pubblico.

2. La Giunta regionale, in caso di mancata osservanza di quanto previsto al comma 1, riduce del 2% annuo la quota di risorse individuata per la Provincia inadempiente dal Programma regionale e la assegna proporzionalmente alle altre Province. A partire dall'anno successivo a quello di uscita della Provincia dalla proprietà, è ripristinata la quota di risorsa originariamente assegnata.

3. Fino al momento dell'uscita delle province dalle società di gestione dei servizi di trasporto pubblico e ferma restando la competenza provinciale in ordine alla stipula dei contratti di servizio e ad ogni successivo adempimento, le procedure concorsuali per la scelta del gestore dei servizi provinciali sono espletate dalla Regione.

## Art. 30.

*Trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi*

1. La Regione nell'ambito del Programma regionale dei servizi di trasporto pubblico prevede agevolazioni ed incentivi economici per favorire la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi in S.p.A., ovvero in cooperative anche tra dipendenti, il frazionamento aziendale, la esternalizzazione di attività aziendali, nonché lo sviluppo dell'imprenditoria minore.

2. Per le società derivanti dalla totale trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi in S.p.a. o in cooperative tra dipendenti, gli enti locali, nelle rispettive competenze, possono procedere all'affidamento diretto per un periodo massimo di cinque anni dal momento della trasformazione. Gli enti locali possono altresì procedere all'affidamento diretto, per un periodo massimo di due anni, nel caso di cooperative tra dipendenti o di società per azioni a prevalente capitale pubblico esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le società per azioni o cooperative derivanti dal frazionamento delle aziende speciali e dei consorzi per una quota superiore al 50% dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'art. 2, comma 1, prodotti al momento del frazionamento, gli enti locali, nelle rispettive competenze, possono procedere all'affidamento diretto per un periodo massimo di tre anni. Ove il frazionamento interessi una quota inferiore al 50% e comunque superiore al 10%, gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto per un periodo massimo di due anni.

4. Nel caso in cui, al 31 dicembre 1999, non si sia realizzata la totale trasformazione di cui al comma 2, gli enti locali competenti provvedono alla revisione dei contratti di servizio in essere al fine di affidare tramite procedure concorsuali, ogni anno, almeno il 10% dei servizi gestiti nell'anno precedente dalle suddette aziende. In caso di mancata osservanza di quanto disposto dal presente comma, si applicano i poteri sostitutivi di cui all'art. 28.

5. In caso di trasformazione dell'azienda speciale o del consorzio in S.p.a. e ferma restando la competenza comunale in ordine alla stipula dei contratti di servizio e ad ogni successivo adempimento, le procedure concorsuali per la scelta del gestore dei servizi di competenza comunale sono effettuate dalla Provincia territorialmente competente fino a che il Comune risulti azionista di maggioranza della medesima S.p.a.

## Art. 31.

*Proroga degli atti di affidamento, nonché delle disposizioni concernenti le sanzioni e le tariffe*

1. Le concessioni e gli altri atti di affidamento dei servizi ordinari di cui all'art. 5 della Legge regionale n. 14/1984, in scadenza entro il 31 dicembre 1998 sono prorogati sino all'inizio del servizio in base ai contratti di servizio stipulati ai sensi della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 1999.

2. Possono essere altresì prorogate, sino alla approvazione del Programma regionale dei servizi di trasporto pubblico e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, le concessioni dei servizi di cui all'art. 5

della legge regionale Toscana 28 febbraio 1984, n. 14 (Delega delle funzioni amministrative in materia di trasporti) diversi da quelli ordinari, in essere nel 1998.

3. Per gli atti di affidamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla Legge regionale n. 96/1997 e la normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fino alla approvazione da parte del Consiglio regionale degli atti di cui agli articoli 24 e 25, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 18 maggio 1983, n. 33 (Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime) concernenti le sanzioni a carico delle aziende di trasporto e degli utenti dei servizi.

5. Fino alla approvazione del Programma regionale dei servizi di trasporto pubblico, per i servizi di competenza regionale, e del Programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico, per i servizi di competenza provinciale e comunale, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 33/1983 concernenti la definizione della disciplina tariffaria.

#### Art. 32.

##### *Decorrenza dei servizi autorizzati*

1. I servizi di trasporto pubblico di cui all'art. 14 possono essere autorizzati solo successivamente alla approvazione del Programma regionale, dei servizi di trasporto pubblico, per i servizi di competenza regionale, e del Programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico, per i servizi di competenza provinciale e comunale.

#### Art. 33.

##### *Abrogazione di norme*

1. Fatti salvi gli atti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge i quali si concludono a norma della disciplina previgente, sono abrogate le seguenti leggi regionali e loro modificazioni e integrazioni:

legge regionale 5 giugno 1972, n. 12 (Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5 in materia di tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale, navigazione e porti lacuali);

legge regionale 18 maggio 1983, n. 33 (Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime) ad eccezione dell'art. 16 e del comma 1 dell'art. 17-bis inserito con legge regionale n. 58/1995;

legge regionale 3 gennaio 1984 n. 1 (Norme per la determinazione e la concessione di contributi di esercizio per i servizi di trasporto locale);

legge regionale 28 febbraio 1984, n. 14 (Delega delle funzioni amministrative in materia di trasporti) ad eccezione dell'art. 36 comma 3;

legge regionale 8 marzo 1990, n. 11 (Interventi regionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale nei centri storici con aree pedonali o zone di traffico limitato);

legge regionale 11 agosto 1993, n. 53 (Provvedimenti urgenti per il trasporto pubblico locale).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 31 luglio 1998

CHITI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 23 giugno 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 24 luglio 1998.*

98R0714

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1998, n. 43.

**Eventi alluvionali del 19 giugno 1996: agevolazioni finanziarie per il trasferimento degli impianti produttivi di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 576/1996, convertito in legge n. 677/1996.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 7 agosto 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE  
IL TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI

Art. 1.

*Oggetto*

1. La presente legge, disciplina le agevolazioni finanziarie per il trasferimento degli impianti produttivi localizzati nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del giugno 1996 e detta le disposizioni per la individuazione delle aree da destinare al trasferimento medesimo in attuazione dell'art. 5, comma 4 e dell'art. 6 comma 5 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576 convertito con legge 31 dicembre 1996, n. 677, da ora in poi denominato decreto-legge.

Art. 2.

*Beneficiari*

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse alle imprese extra-agricole, proprietarie o conduttrici degli impianti produttivi da demolire, in quanto costituenti ostacolo al regolare deflusso delle acque, ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale 1° aprile 1998, n. 20.

2. Possono altresì accedere ai benefici, nei limiti di cui al successivo art. 13, le imprese industriali, agro-industriali e artigianali proprietarie o conduttrici di impianti produttivi localizzati nelle aree a rischio idrogeologico perimetrate ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto-legge e non deperimtrate alla data del 30 giugno 1996.

3. Le agevolazioni consistono in contributi in conto interessi e in conto capitale sui finanziamenti bancari finalizzati alla copertura delle spese di investimento sostenute per il trasferimento degli impianti produttivi nello stesso comune o comunque nell'ambito di uno dei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara individuati ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge.

4. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge costituisce impianto produttivo qualsiasi immobile destinato alla attività di impresa.

Art. 3.

*Contributi per il trasferimento di impianti produttivi soggetti a demolizione*

1. Alle imprese di cui all'art. 2, comma 1, è concesso un contributo in conto interessi pari a 2,5 punti percentuali.

2. Ove il trasferimento avvenga nell'ambito territoriale dello stesso Comune, il contributo in conto interessi è pari a 3,5 punti percentuali.

3. Alle imprese conduttrici degli impianti produttivi da demolire, fermi restando i contributi in conto interessi di cui ai commi precedenti, è altresì concesso un contributo in conto capitale pari al 15% della spesa di investimento ammissibile.

## Art. 4.

*Contributi per il trasferimento di impianti produttivi non soggetti a demolizione*

1. Alle imprese di cui all'art. 2, comma 2, sono concessi contributi in conto interessi pari a 1,5 punti percentuali.

2. Ove il trasferimento avvenga nell'ambito territoriale dello stesso Comune il contributo in conto interessi è pari a 2,5 punti percentuali.

3. Alle imprese conduttrici degli impianti da trasferire, fermi restando i contributi in conto interessi di cui ai commi precedenti, è altresì concesso un contributo in conto capitale pari al 10% della spesa di investimento ammissibile.

## Art. 5.

*Spese ammissibili*

1. Ai fini della concessione di contributi di cui agli articoli 3 e 4, sono ammissibili le spese di investimento relative al costo del terreno urbanizzato, dell'immobile, degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature e dei mobili. Non sono ammissibili le spese per l'acquisto delle scorte.

2. L'immobile da ricostruire, o da acquistare, ammissibile all'agevolazione, deve avere una superficie coperta non superiore a due volte la superficie dell'immobile da trasferire.

3. L'importo massimo dell'investimento ammissibile alle agevolazioni è di L. 2500 milioni per ciascuna impresa.

## Art. 6.

*Ammontare massimo e durata dei finanziamenti bancari*

1. L'ammontare del finanziamento bancario agevolato non può superare il 75% della spesa ammissibile.

2. La durata del finanziamento medesimo non è superiore a 15 anni ove finalizzato alla costruzione o all'acquisto dell'immobile e del terreno urbanizzato e a 10 anni ove finalizzato all'acquisto degli altri beni strumentali, incluso il preammortamento fino a 2 anni.

## Art. 7.

*Soggetto competente e copertura finanziaria*

1. Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge la Regione si avvale della Fidi Toscana S.p.a.

2. A tali fini presso la Fidi Toscana S.p.a. è costituito un apposito Fondo dell'importo di lire 11 miliardi, da utilizzare nelle forme indicate dalla presente legge.

3. L'entità di tale Fondo sarà incrementata con le disponibilità finanziarie residue del Fondo costituito presso la Società FIDI Toscana S.p.a., in attuazione dell'art. 5 comma 3, del decreto-legge, dopo l'erogazione dei contributi alle imprese ammesse ai benefici e la presentazione da parte della medesima Società del rendiconto finanziario alla Giunta regionale.

## Art. 8.

*Garanzie sussidiarie*

1. A fronte di finanziamenti concessi dalle banche per la realizzazione degli investimenti previsti dalla presente legge, la Società FIDI Toscana S.p.a. può altresì rilasciare alle imprese beneficiarie garanzie sussidiarie.

2. A tal fine è costituito presso la Società FIDI Toscana S.p.a. un apposito Fondo speciale rischi dell'importo di lire 5 miliardi.

3. La garanzia sussidiaria di Fidi Toscana S.p.a. è prestata nella misura massima del 50% dell'importo garantito, elevabile al 75% quando il rapporto cauzionale, calcolato secondo i criteri adottati per la concessione di operazioni di credito fondiario, risulti superiore allo 0.80.

4. Con le disponibilità finanziarie del Fondo speciale rischi, Fidi Toscana S.p.a. può attivare operazioni di credito per l'importo massimo non superiore a 12 volte l'ammontare del fondo stesso.

5. Per la copertura di eventuali perdite, comprensive di capitali e interessi, derivanti da operazioni garantite, si fa fronte esclusivamente con le disponibilità del Fondo Rischi di cui al presente articolo.

6. L'importo massimo dei finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo rischi di cui al presente articolo è di lire 2500 milioni per ciascuna impresa richiedente.

## Art. 9.

*Convenzioni*

1. Per la concessione dei contributi e per il rilascio di garanzie, di cui alla presente legge, Fidi Toscana S.p.a. provvede a stipulare apposite convenzioni con le banche.

## Art. 10.

*Compensi e interessi*

1. Fidi Toscana S.p.a. percepisce dalle imprese ammesse al contributo in conto interessi o in conto capitale un contributo di L. 600.000 oltre IVA.

2. A fronte del rilascio della garanzia sussidiaria Fidi Toscana percepisce dall'impresa beneficiaria un contributo dello 0,10% dell'importo del finanziamento per ogni anno di durata dell'operazione.

3. Gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie dei fondi, di cui alla presente legge, sono destinati ai fondi medesimi, al netto degli oneri fiscali di competenza nonché, nei limiti del 4% della consistenza dei fondi e comunque per un importo non superiore agli interessi maturati, delle spese di gestione e di pubblicizzazione.

## Art. 11.

*Procedure*

1. Le domande per ottenere i contributi di cui alla presente legge sono presentate alla Fidi Toscana S.p.a. entro e non oltre il 30 giugno 1999.

2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

a) certificato di iscrizione al Registro delle imprese non anteriore a 3 mesi rilasciato dalla C.C.I.A.A.;

b) piano finanziario contenente la descrizione e l'importo dell'investimento, l'indicazione della copertura finanziaria e l'elencazione dei documenti di spesa;

c) i bilanci approvati degli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione (solo ove venga richiesta anche la garanzia sussidiaria);

d) il conto economico previsionale relativo all'esercizio successivo alla realizzazione dell'investimento;

e) attestazione di concessione del finanziamento rilasciata dalla banca;

f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1 o 2;

3. Ove le agevolazioni siano richieste a fronte di finanziamenti per i lavori realizzati in economia, qualora l'importo delle spese non superi il 20% dell'investimento ammissibile, alla domanda è allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale è attestato lo svolgimento e il costo dei lavori medesimi. Ove l'ammontare dei lavori in economia sia superiore al 20% dell'investimento ammissibile, lo svolgimento di lavori e la relativa spesa è attestata tramite perizia giurata redatta da professionisti iscritti agli ordini degli ingegneri e degli architetti o al collegio dei geometri, da presentare unitamente alla domanda.

Art. 12.  
*Erogazione*

1. Fidi Toscana S.p.a. istruisce le domande e concede i contributi in conto interessi e in conto capitale secondo le seguenti modalità:

a) per le imprese ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 3 della presente legge il contributo in conto interessi e/o capitale è concesso ogni 3 mesi, in corrispondenza dei trimestri solari, secondo una graduatoria costituita in base all'ordine cronologico della data di completamento della documentazione. La documentazione deve essere completata almeno 30 giorni prima della fine del trimestre;

b) per le imprese ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 4 della presente legge Fidi Toscana S.p.a. istruisce le domande e delibera la concessione del contributo dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande del 30 giugno 1999.

2. I contributi in conto interessi sono erogati all'impresa beneficiaria in forma attualizzata in unica soluzione, insieme al contributo in conto capitale, ove spettante, previa erogazione del finanziamento da parte della banca e l'avvenuto completamento dell'investimento da parte dell'impresa richiedente. Il contributo in conto interessi è attualizzato al tasso ufficiale di sconto.

Art. 13.  
*Priorità e riparto*

1. Le domande di contributo di cui all'art. 3 sono prioritarie.

2. Qualora le disponibilità finanziarie del Fondo, di cui all'art. 7, comma 2 residue dopo l'ammissione a contributo delle suddette domande non siano sufficienti rispetto all'importo complessivo dei contributi ammissibili di cui all'art. 4, le disponibilità residue sono ripartite tra i beneficiari in proporzione all'ammontare del contributo ammissibile.

Art. 14.  
*Graduatorie e rendiconto*

1. La Fidi Toscana S.p.a. trasmette alla Giunta regionale la graduatoria prevista dall'art. 12 entro 30 giorni dalla sua compilazione e annualmente il rendiconto delle domande ricevute e dei contributi in conto interessi e conto capitale concessi e erogati, ai sensi della presente legge.

Art. 15.  
*Cumulabilità*

1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono cumulabili con i contributi già concessi ai fini della ripresa delle attività produttive ai sensi dell'art. 10 dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della Protezione Civile n. 2449 del 25 giugno 1996, dell'art. 5, comma 1 e 3 del decreto-legge nonché dalla legge regionale 27 giugno 1996, n. 46 e dalla legge regionale 1° aprile 1998, n. 20.

Art. 16.  
*Procedure per l'individuazione delle aree di ricostruzione*

1. Entro il termine del 31 maggio 1999 i comuni delle province di Lucca e Massa Carrara di cui all'art. 4 del decreto-legge provvedono ad individuare le aree da destinare al trasferimento degli impianti produttivi da demolire o comunque localizzati nelle aree a rischio idrogeologico.

2. Ove l'individuazione comporti variante agli strumenti urbanistici vigenti, ai fini di realizzare l'intesa con la Regione ai sensi dell'art. 5, comma 4 del decreto-legge, entro il 28 febbraio 1999, i comuni interessati richiedono al Presidente della Giunta regionale la promozione di un accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 36, comma 3 della Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5.

3. L'accordo di pianificazione è realizzato con le procedure semplificate di cui all'art. 11 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76.

Art. 17.  
*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con i Fondi di cui all'art. 5, comma 7 del decreto-legge.

TITOLO II

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 1° APRILE 1998, N. 20 «DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL D.-L. 12 NOVEMBRE 1996, n. 576 CONVERTITO CON LEGGE N. 677/1996 RECANTE INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI GIUGNO/OTTOBRE 1996. MODALITÀ PER L'INDIVIDUAZIONE E DEMOLIZIONE DEGLI IMMOBILI COSTITUENTI OSTACOLO AL REGOLARE DEFLUSSO DELLE ACQUE E CONTRIBUTI AI PROPRIETARI».

Art. 18.  
*Introduzione dell'art. 5-bis*

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 1° aprile 1998, n. 20 è introdotto il seguente art. 5-bis:

«Art. 5-bis. (*Accesso agli immobili e demolizioni in via d'urgenza*). — 1. Nelle more della procedura di individuazione di cui all'art. 5, il Presidente della Giunta regionale può autorizzare l'accesso agli immobili compresi nella ricognizione di cui al medesimo art. 5, comma 1, qualora sia necessario ai fini del rispetto dei termini prescritti per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza da realizzare nell'ambito degli immobili medesimi. A tale fine può avvalersi degli enti locali territorialmente interessati.

2. Ove sussistano le condizioni di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale può altresì ordinare la demolizione degli immobili edificati, previo accertamento del relativo valore con le modalità di cui all'art. 4, comma 2. In tali casi, se non provvede il proprietario, la perizia giurata è redatta d'ufficio.

3. Ove si proceda ai sensi del presente articolo, al proprietario non è dovuta alcuna indennità ulteriore rispetto al contributo di cui all'art. 4.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 31 luglio 1998

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 1° luglio 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 24 luglio 1998.

98R0715

## LEGGE REGIONALE 31 luglio 1998, n. 44.

Partecipazione della Regione Toscana alla società cooperativa a responsabilità limitata «Verso la banca etica Soc. coop. a r.l.».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 7 agosto 1998)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La Regione Toscana, al fine di assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante il sostegno al volontariato e alla cooperazione sociale, condividendo la finalità di costituzione della prima Banca Etica in Italia, partecipa alla Società Cooperativa a responsabilità limitata «Verso la Banca Etica soc. coop. a r.l.».

## Art. 2.

1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 500 quote sociali di L. 100.000 cadauna della cooperativa «Verso la banca etica soc. coop. a r.l.» per un valore complessivo di lire 50 milioni.

2. La responsabilità della Regione è in ogni caso limitata alla quota conferita. In caso di modifica dell'atto costitutivo nel senso indicato dall'art. 2514, comma 2, del codice civile, la Regione recede dalla qualità di socio.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con la seguente variazione da apportare alla parte spesa del bilancio di previsione 1998, competenza e cassa per analogo importo:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 31 luglio 1998

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 1° luglio 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 24 luglio 1998.

98R0716

## LEGGE REGIONALE 31 luglio 1998, n. 45.

Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96: «Disciplina per l'assegnazione e gestione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 7 agosto 1998)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Interpretazione dell'art. 2, comma 1 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96*

1. Gli alloggi costruiti con programmi speciali e straordinari, richiamati all'art. 2, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96, si intendono comprensivi degli alloggi di proprietà dei comuni e delle ATER, costruiti ai sensi della legge regionale 1° aprile 1983, n. 16 «Programmi per la costruzione di alloggi da assegnare ad equo canone».

2. I comuni e le ATER che non avessero provveduto a collocare i locatari degli alloggi, di cui al comma 1, nella fascia di reddito d'appartenenza, come previsto dall'art. 40, comma 1 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96, sono tenuti a provvedere entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

*Bandi di concorso e graduatorie*

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 è sostituito dal seguente:

«2. Due o più comuni possono accordarsi affinché l'efficacia delle graduatorie, ai fini delle assegnazioni degli alloggi, sia intercomunale. In tal caso i bandi di concorso indetti da ciascun comune indicano anche gli altri comuni interessati; le assegnazioni avvengono in base ad una graduatoria unica predisposta dalla Commissione comunale, di cui all'art. 8, individuata dall'accordo medesimo, mediante integrazione, anche previo sorteggio, delle graduatorie definitive di ciascun comune».

2. Al termine del comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 è aggiunta la seguente frase: «Anche indipendentemente da quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, i comuni possono accordarsi, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la formazione di graduatorie di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96, è inserito il seguente comma:

«3-bis Negli accordi o convenzioni i comuni possono prevedere che nella predisposizione di graduatorie, anche uniche, siano garantite, a fronte delle rispettive esigenze abitative, quote di alloggi per ciascuno dei comuni interessati».

4. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96, le parole «al secondo comma» sono sostituite dalle parole: «ai commi 2 e 3-bis».

5. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96, è così sostituito:

«3. La Giunta regionale delibera, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli schemi tipo dei bandi di concorso, compresi i bandi speciali di cui all'art. 17 ed il modulo tipo di domanda. Gli schemi e i bandi emanati si conformano alle norme sulla semplificazione della legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo».

## Art. 3.

*Istruttoria della domanda*

1. L'art. 7 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Istruttoria delle domande*). — 1. Il comune che ha indetto il bando, o il comune individuato negli accordi o convenzioni previste dall'art. 3, commi 2, 3 e 5, procedono alla istruttoria della domanda dei concorrenti, attribuendo i punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2.

2. Il Comune, qualora riscontri che il reddito cui alla lettera f) della tabella A, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al nucleo familiare concorrente, effettua, anche sulla base delle informazioni fornite dal Consiglio tributario e dagli Uffici finanziari dello Stato, gli opportuni accertamenti.

3. Il Comune, entro i sessanta giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda ai sensi del comma 1. Il termine è aumentato a novanta giorni per i bandi di concorso relativi ad ambiti territoriali con popolazione residente superiore a 150 mila abitanti. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi. Il comune è tenuto ad attivare forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della medesima, garantendo quantomeno la pubblicazione del relativo avviso sui quotidiani locali. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento.

4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della raccomandata inerente la comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione al comune di cui al comma 1.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria il responsabile del procedimento inoltra alla commissione di cui all'art. 8 la graduatoria provvisoria, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande».

## Art. 4.

*Commissione per la formazione della graduatoria definitiva*

1. L'art. 8 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Commissioni per la formazione della graduatoria*). — «1. Decidono sulle opposizioni e redigono le graduatorie definitive le Commissioni comunali nominate dal sindaco del comune che ha indetto il bando di concorso tra i dirigenti e funzionari della carriera direttiva del comune. Le Commissioni sono presiedute dal dirigente responsabile del settore. È data facoltà ai comuni di integrare, su nomina del sindaco, la Commissione comunale con membri esterni. Anche in questo caso la presidenza della Commissione è affidata al dirigente responsabile del settore. Il regolamento interno della Commissione, adottato nella seduta di insediamento, dispone in ordine alle convocazioni della Commissione e alle modalità di voto, garantendo l'efficacia e la celerità dei lavori. Il comune assicura il supporto amministrativo e finanziario alla Commissione; i relativi oneri sono a carico del comune».

## Art. 5.

*Formazione della graduatoria definitiva*

1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96, è sostituito dal seguente:

«1. Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione di cui all'art. 8:

a) decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini dell'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. È valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto, intervenuto dopo la presentazione della domanda e prima della decorrenza del termine stabilito per l'opposizione;

b) formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione del sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio».

2. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 10 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96, sono abrogati.

3. Le parole «quinto comma» dell'art. 10, comma 6, della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96, sono sostituite dalle parole «primo comma».

## Art. 6.

*Riserve di alloggi per emergenze abitative*

1. Al comma 1 dell'art. 17, della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96, la parte che precede l'elencazione segnata dalle lettere dell'alfabeto, a partire dalla parola «Ogni» fino alla parola «quali», è così sostituita:

«1. I comuni possono riservare, previa informazione alla Giunta regionale, un'aliquota non superiore al 40% degli alloggi da assegnare nel proprio ambito territoriale, a soggetti in possesso dei requisiti di cui alla presente legge, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, quali:»

2. L'inciso «previa autorizzazione della Giunta regionale», di cui al comma 8 dell'art. 17 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96, è sostituito dall'inciso «previa informazione alla Giunta regionale».

## Art. 7.

*Indennità diverse*

1. Il comma 3 dell'art. 24 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96, è così sostituito:

«3. I Nuclei familiari che, pur in assenza della qualifica di assegnatari, utilizzano temporaneamente gli alloggi disciplinati dalla presente legge in forza di un atto comunale, sono tenuti a corrispondere un canone di locazione determinato ai sensi degli articoli 25, 26 e 27. È data facoltà ai comuni di disporre a favore dei suddetti nuclei familiari, in possesso dei requisiti previsti per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, su domanda dei medesimi, l'assegnazione di un alloggio pubblico ovvero di provvedere ad una sistemazione nell'ambito delle altre provvidenze comunali finalizzate alla soluzione dei problemi abitativi, previste da leggi statali o regionali. Il comune è tenuto ad una valutazione preventiva della particolare e disagiata condizione economica e sociale del nucleo medesimo, della situazione abitativa del comune in relazione alle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e al numero degli alloggi pubblici o privati disponibili per le finalità dell'edilizia abitativa pubblica. Gli alloggi pubblici utilizzati ai fini del presente articolo devono considerarsi all'interno della percentuale degli alloggi di cui all'art. 17».

## Art. 8.

*Coefficienti di degrado*

1. All'art. 25, comma 3, lettera b) della legge 20 dicembre 1996, n. 96, dopo le parole «edificio interessato» è aggiunta la seguente frase: «Ai comuni è data facoltà di individuare zone di degrado specifico in riferimento alle condizioni igieniche generali, allo stato dei servizi rispetto alle condizioni medie comunali, alle difficoltà di accesso e di agibilità e attribuire a edifici o complessi residenziali di edilizia residenziale pubblica il coefficiente 0,80 in sostituzione del coefficiente previsto dall'art. 18, comma 4, della legge 27 luglio 1978, n. 392».

## Art. 9.

*Canoni di locazione*

1. Prima del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96, è inserito il seguente:

«1. I nuclei familiari con reddito annuo complessivo costituito esclusivamente da pensione sociale oppure da pensione minima INPS, oppure non percettori di reddito, sono tenuti a corrispondere un canone di L. 25.000».

2. Il comma 5 dell'art. 25 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96, è abrogato.

3. Al comma 4 dell'art. 26 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96, dopo le parole «L. 100.000», è aggiunta, di seguito, la seguente frase «fatto salvo quanto disposto al comma 3.».

## Art. 10.

*Fondo sociale*

1. Il comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96, è sostituito dal seguente:

«1. È istituito presso la Regione Toscana un Fondo sociale destinato:

a) ad integrare il canone di locazione in alloggio privato a favore di coloro che, pur avendo i requisiti per l'accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica ed essendo nelle apposite graduatorie, non hanno potuto accedervi per mancanza di alloggi;

b) a supportare finanziariamente i comuni che stipulino accordi con privati per la locazione di alloggi ai soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

2. Il comma 3 dell'art. 29 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96, è sostituito dal seguente:

«3. L'accesso al Fondo sociale è riservato ai comuni, singoli o convenzionati, anche su base circondariale, a seguito della conclusione di accordi di programma con la Regione Toscana, ai sensi della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 «Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi». Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta regionale, provvede:

a) a determinare le modalità di gestione del Fondo sociale;

b) ad accreditare la quota del Fondo sociale di competenza regionale;

c) ad individuare i tempi per la conclusione degli accordi di programma.

Per le finalità di cui al comma 1, i comuni singoli o convenzionati possono accedere al Fondo sociale previo impegno a contribuire per una quota non inferiore ad un terzo dell'ammontare dell'intervento richiesto».

## Art. 11.

*Inserimento dell'art. 32-bis.*

1. Dopo l'art. 32 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis (Situazioni di particolare disagio economico). — 1. In via eccezionale e per tempi definiti, gli enti gestori concorrono al pagamento delle quote per autogestione dei servizi e degli spazi comuni e delle manutenzioni, nonché al pagamento delle spese condominiali, di cui rispettivamente agli articoli 31 e 32, dovute dagli assegnatari degli alloggi in particolari situazioni di disagio economico, a seguito di parere positivo del comune.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti gestori costituiscono un fondo annuale composto da non più dello 0,25% delle entrate annue dei canoni di locazione. L'erogazione del fondo, su domanda degli interessati, immediatamente inoltrata a cura dell'ente gestore al comune di riferimento per il parere di cui al comma 1, è disciplinata da apposito atto dell'ente gestore, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le domande attestanti situazioni di disagio economico dovute a malattie e a stati di disoccupazione di componenti del nucleo familiare devono essere considerate prioritarie».

## Art. 11-bis

*Tabella B*

1. Al comma 8 dell'art. 9 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96, prima delle parole «Di norma» sono inserite le seguenti parole:

«8. Le modificazioni della Tabella B sono approvate dal Consiglio regionale in via amministrativa;»

2. Alla lettera a-9 della Tabella B, allegata alla legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96, le parole punti 2», sono sostituite dalle parole «punti 3».

## Art. 12.

*Norma transitoria*

1. Le Commissioni comunali disciplinate dall'art. 4 sono nominate, in prima applicazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le Commissioni provinciali, circondariali e metropolitana per le formazioni delle graduatorie, che risultano insediate all'entrata in vigore della presente legge, rimangono in carica esclusivamente per l'approvazione delle graduatorie definitive dei bandi di concorso per i quali i comuni hanno già provveduto ad inviare loro le domande con l'attribuzione dei punteggi provvisori e comunque per non oltre 190 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso detto termine, le Commissioni comunali subentrano nelle eventuali procedure non esaurite di formazione delle graduatorie.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 31 luglio 1998

CHITI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 1° luglio 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 24 luglio 1998.*

98R0717

## LEGGE REGIONALE 31 luglio 1998, n. 46.

## Proroga delle amministrazioni straordinarie e dei collegi sindacali dell'A.R.E.R. e delle A.T.E.R.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 7 agosto 1998)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Gli Amministratori straordinari e i collegi sindacali delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (A.T.E.R.), nominati ai sensi della Legge regionale 22 novembre 1995, n. 100, e prorogati nelle funzioni con Legge regionale 16 luglio 1997, n. 51, restano in carica fino all'entrata in vigore della normativa regionale di riforma di dette aziende e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.

2. L'Amministratore straordinario e il collegio Sindacale dell'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (A.R.E.R.) sono prorogati fino al 31 agosto 1998.

3. L'Azienda regionale per l'Edilizia Residenziale (A.R.E.R.) è soppressa a decorrere dal 1° settembre 1998; le relative funzioni sono svolte dalla Regione Toscana che subentra in tutti i rapporti giuridici pendenti.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 31 luglio 1998

#### CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 1° luglio 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 24 luglio 1998.

98R0718

### REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1998, n. 41.

**Partecipazione della Regione Abruzzo all'aumento del capitale sociale della FIRA S.p.a. (Finanziaria regionale abruzzese).**

*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 10 del 5 giugno 1998)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

##### Art. 1.

##### *Partecipazione-opzione*

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle sue finalità di sviluppo socio-economico inerente la programmazione economica regionale partecipa, quale azionista della FIRA S.p.a. (Finanziaria regionale abruzzese), all'aumento del capitale sociale della stessa società deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti.

2. Per il fine di cui al precedente comma, la Regione Abruzzo esercita il diritto di opzione sottoscrivendo numero 2.601.000 azioni del valore nominale di L. 1.000 (mille) cadauna e per un totale di lire 2 miliardi e 601 milioni.

##### Art. 2.

##### *Procedure-competenze*

1. La giunta regionale provvede all'attuazione delle procedure di sottoscrizione della quota azionaria stabilita nel precedente articolo.

##### Art. 3.

##### *Norma finanziaria*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1998 in L. 2.601.000.000 si provvede:

quanto a L. 2.600.000.000 mediante utilizzazione dello stanziamento già iscritto in bilancio, nello stato di previsione della spesa, al pertinente cap. 12497 denominato: «Partecipazione della Regione Abruzzo all'aumento del capitale sociale FIRA»;

quanto a L. 1.000.000 mediante pari riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio al cap. 282430 denominato: «Contributi per l'incentivazione dell'accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese industriali, legge regionale 20 giugno 1980, n. 59».

2. Il cap. 12497 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 è, conseguentemente, incrementato di L. 1.000.000.

##### Art. 4.

##### *Urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 8 maggio 1998

FALCONIO

98R0763

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1998, n. 42.

**Attribuzioni ai comuni ed alle province di beni immobili regionali.**

*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 26 giugno 1998)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

##### Art. 1.

##### *Finalità*

1. I beni immobili del patrimonio disponibile della Regione Abruzzo che siano o saranno utilizzati direttamente dai comuni e dalle province per l'erogazione di servizi o per lo svolgimento di funzioni istituzionali possono essere attribuiti in proprietà a titolo gratuito e nello stato di fatto, ai medesimi enti nel cui territorio insistono i beni.

2. Gli altri beni del patrimonio disponibile della Regione possono essere attribuiti in proprietà a titolo oneroso e nello stato di fatto, ai comuni ed alle province con le condizioni e le procedure previste dalla presente legge.

##### Art. 2.

##### *Esclusioni*

1. Sono esclusi dalla disciplina della presente legge:

- a) gli immobili ritenuti necessari alle esigenze della Regione, ovvero quelli ritenuti strategici ai fini dell'attività regionale;
- b) gli immobili adibiti a civile abitazione, ad usi commerciali, turistici e produttivi.

## Art. 3.

*Procedure*

1. Ai fini dell'attribuzione in proprietà dei beni immobili di cui al precedente art. 1, i comuni e le province debbono farne richiesta alla Regione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La richiesta è fatta dal sindaco ovvero dal Presidente della provincia su conforme deliberazione del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale.

## Art. 4.

*Stima dei beni*

1. Per la stima degli immobili da attribuire a titolo oneroso si applica la legge regionale 15 marzo 1990, n. 16.

2. La commissione tecnica è integrata con un tecnico nominato dal comune o dalla provincia che ha fatto la richiesta.

3. La stima è fatta determinando il valore commerciale presunto del bene nello stato di fatto e di diritto in cui il bene medesimo si trova.

## Art. 5.

*Destinazione dei beni di cui all'art. 1, comma 1*

1. I comuni e le province ai quali vengono attribuiti i beni immobili di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge si obbligano a mantenere la destinazione dei beni medesimi alla diretta erogazione di servizi ovvero allo svolgimento di funzioni istituzionali.

2. I comuni e le province si obbligano a non alienare i beni immobili di cui al precedente comma né a costituire su di essi diritti reali o personali, senza il consenso della Regione.

3. Il Consiglio regionale, su proposta della giunta, può autorizzare l'alienazione con l'obbligo in ogni caso di reinvestire il ricavato della vendita in altri beni immobili destinati all'erogazione di servizi ovvero allo svolgimento di funzioni istituzionali.

4. Il mutamento della destinazione dei beni determina il riacquisto della proprietà degli stessi da parte della Regione.

5. L'accertamento dell'avvenuto mutamento della destinazione è eseguito dagli uffici regionali con verbale redatto in contraddittorio con i rappresentanti del comune o della provincia.

6. L'accertamento è valido anche se il rappresentante del comune o della provincia non interviene nonostante l'avviso ricevuto ovvero si rifiuta di sottoscrivere il verbale.

7. A seguito dell'accertamento il Presidente della giunta regionale provvede con decreto a dichiarare il trasferimento del bene nel patrimonio regionale; lo stesso decreto costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la volturazione catastale del bene a favore della Regione.

## Art. 6.

*Destinazione dei beni di cui all'art. 1, comma 2*

1. I comuni e le province ai quali vengono attribuiti in proprietà i beni immobili di cui all'art. 1, comma 2, della presente legge si obbligano a non alienarli ovvero a non costituire su di essi diritti di superficie se non con l'autorizzazione della Regione, per un periodo di venti anni.

2. Qualora la Regione conceda l'autorizzazione, le plusvalenze eventualmente verificatesi per qualsiasi causa e realizzate con la vendita dei beni immobili, ovvero con la costituzione del diritto di superficie, sono versate alla Regione nella misura del 50%.

## Art. 7.

*Attribuzione dei beni di cui all'art. 1, comma 1*

1. L'attribuzione ai comuni ed alle province dei beni immobili di cui all'art. 1 della presente legge è deliberato dal Consiglio regionale su proposta della giunta.

2. La consegna dei beni immobili è effettuata dal Presidente della giunta regionale o suo delegato mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento in contraddittorio dei rappresentanti dei comuni e delle province interessati.

3. I verbali debbono contenere l'indicazione dei vincoli a cui è assoggettato il trasferimento e sottoscritti dagli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale a favore dell'ente destinatario dei beni, che provvederà a propria cura e spesa nei termini di legge.

## Art. 8.

*Attribuzione dei beni di cui all'art. 1, comma 2*

1. L'attribuzione ai comuni ed alle province dei beni immobili di cui all'art. 1, comma 2 della presente legge è deliberata dal Consiglio regionale su proposta della giunta e nel medesimo provvedimento sono indicate le condizioni e le riserve alle quali è sottoposta l'attribuzione dei beni.

2. L'atto di trasferimento dei beni al patrimonio degli enti destinatari è fatto nella forma di compravendita e rogato da un notaio indicato dal comune o dalla provincia interessata; tale atto deve contenere l'indicazione degli obblighi di cui all'art. 6 della presente legge.

3. Le spese sono a carico dell'ente destinatario dei beni.

## Art. 9.

*Norma transitoria*

1. Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, per i quali sono già in corso le istruttorie per l'alienazione da parte della Regione Abruzzo, è data facoltà ai comuni ed alle province di convertire le richieste di compravendita in richieste di proprietà a titolo gratuito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Trascorso il quale, senza che siano pervenute richieste di conversione, si procederà all'alienazione dell'immobile applicando il valore della stima stabilito ai sensi della legge regionale n. 16 del 15 marzo 1990.

## Art. 10.

*Urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 maggio 1998

FALCONIO

98R0764

**LEGGE REGIONALE 28 maggio 1998, n. 43.**

**Proroga dei termini e modifica della legge regionale 3 aprile 1995, n. 26 inerente l'ammodernamento e sistemazione acquedotti, fognature e connesso arredo urbano.**

*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 26 giugno 1998)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**HA APPROVATO**

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

**HA APPOSTO IL VISTO**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Proroga termini di inizio o di consegna dei lavori*

I termini di due anni previsti dall'art. 6, comma 1 e comma 2 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 26, sono prorogati di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'attestazione dei comuni appaltanti di avvenuta consegna dei lavori equivale, a tutti gli effetti, alla certificazione di inizio dei lavori prevista dalla stessa legge regionale n. 26/1995.

**Art. 2.**

*Interpretazione autentica dell'art. 1, comma 1 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 26*

L'art. 1, comma 1, della legge regionale 3 aprile 1995, n. 26, va interpretato nel senso che i contributi per l'ammodernamento e sistemazione di acquedotti e fognature nei centri storici devono intendersi destinati anche alla realizzazione di opere igienico-sanitarie o di depurazione.

Lo stesso articolo va parimenti interpretato nel senso che gli interventi possono essere localizzati anche oltre l'ambito territoriale del centro storico.

**Art. 3.**

*Utilizzo dei finanziamenti*

i finanziamenti della legge regionale n. 26/1995, nel limite massimo della ripartizione effettuata con deliberazione della Giunta regionale n. 4729 del 13 ottobre 1995, sono utilizzabili dai comuni, comprese le eventuali economie realizzate, anche per nuovi interventi complementari, aggiuntivi alle opere principali, o di completamento o di adeguamento alle moderne tecnologie di razionalizzazione degli impianti esistenti.

Nell'ambito della propria autonomia e responsabilità i comuni approvano direttamente le perizie di variante e i progetti per l'utilizzo delle economie, senza necessità di parere della Regione, mentre il Servizio OO.PP. e Servizi del Settore LL.PP. comunica semplice presa d'atto delle relative deliberazioni comunali.

È fatta salva l'efficacia dell'attività posta in essere e degli atti amministrativi, rispondenti alle finalità delle presenti norme, eventualmente già assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 4.**

*Ammontare dei mutui in relazione a nuovi tassi di ammortamento*

In caso di variazione dei tassi di ammortamento i comuni possono fruire dell'intero ammontare del contributo annuo regionale loro assegnato ai sensi della legge regionale n. 26/1995 e sempreché il mutuo venga acceso ad un tasso che comporti il versamento di una rata pari o superiore a tale contributo, fermo restando la proporzionalità prevista dall'art. 2, comma 1, ovvero l'applicazione dell'art. 2, comma 2, della stessa legge regionale n. 26/1995.

**Art. 5.**

*Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 26/1995*

L'art. 9 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 26, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Collaudazione). — La nomina della commissione di collaudo, anche in corso d'opera, è di competenza della giunta regionale, su proposta del settore LL.PP., ai sensi della legge regionale 17 novembre 1976, n. 62, quando l'importo dei lavori superi i due miliardi di lire, per importi inferiori provvede direttamente il comune interessato operando la scelta dei collaudatori tra gli iscritti all'apposito albo regionale.

Nel caso di lavori che comportino, nel loro complesso, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore ad un miliardo è ammesso, in base alle leggi vigenti in materia di opere pubbliche, la redazione del certificato di regolare esecuzione».

**Art. 6.**

*Competenze della giunta regionale*

I termini temporali di scadenza della legge regionale n. 26/1995, come prorogati con la presente legge, possono essere ulteriormente prorogati, per comprovati motivi di forza maggiore, dalla giunta regionale.

**Art. 7.**

*Dichiarazione d'urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 maggio 1998

FALCONIO

98R0765

**LEGGE REGIONALE 28 maggio 1998, n. 44.**

**Istituzione dell'ispettorato distrettuale delle foreste di Vasto.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 26 giugno 1998)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**HA APPROVATO**

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

**HA APPOSTO IL VISTO**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.**

È istituito l'ispettorato distrettuale delle foreste di Vasto, con sede in Vasto.

**Art. 2.**

Il predetto ispettorato esercita la propria competenza sulla circoscrizione comprendente i territori dei seguenti comuni:

- 1) Archi;
- 2) Atessa;

- 3) Bomba;
- 4) Borrello;
- 5) Carpineto Sinello;
- 6) Carunchio;
- 7) Casalanguida;
- 8) Casalbordino;
- 9) Castelguidone;
- 10) Castiglione M. Marino;
- 11) Celenza Sul Trino;
- 12) Colledimezzo;
- 13) Cupello;
- 14) Dogliola;
- 15) Fraine;
- 16) Fresagrandinaria;
- 17) Furci;
- 18) Gissi;
- 19) Guilmi;
- 20) Lentella;
- 21) Liscia;
- 22) Montazzoli;
- 23) Monteferrante;
- 24) Monteodorisio;
- 25) Paglieta;
- 26) Palmoli;
- 27) Perano;
- 28) Pietraferrazzina;
- 29) Pollutri;
- 30) Roccaspinalveti;
- 31) Roio del Sangro;
- 32) Rosello;
- 33) San Buono;
- 34) San Giovanni Lipioni;
- 35) San Salvo;
- 36) Scerni;
- 37) Schiavi d'Abruzzo;
- 38) Torino di Sangro;
- 39) Tornareccio;
- 40) Torrebruna;
- 41) Tuffillo;
- 42) Vasto.

#### Art. 3.

All'assegnazione del personale dell'ispettorato distrettuale di Vasto, si provvede secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia nonché dalle convenzioni stipulate tra le amministrazioni statale e regionale.

#### Art. 4.

L'ispettorato distrettuale esercita le funzioni attribuite, a tali uffici, dalle relative norme vigenti in materia.

#### Art. 5.

L'istituzione ed il funzionamento dell'ispettorato di cui all'art. 1 non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale.

L'attivazione dell'ispettorato avverrà entro un anno dall'approvazione della presente legge, dopo che la giunta regionale ed il C.F.S. hanno raggiunto e formalizzato con delibera della giunta regionale, le intese e le condizioni per l'adeguamento della convenzione in essere tra Regione e C.F.S.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 maggio 1998

FALCONIO

## REGIONE SARDEGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 3 luglio 1998, n. 124.

Modifiche all'art. 7 del regolamento emanato con D.P.G.R. 22 ottobre 1986, n. 112, recante: «Norme per l'esecuzione della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'istituzione dei servizi e dei settori della Presidenza della giunta e degli assessorati nonché il funzionamento degli organi collegiali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 30 del 9 ottobre 1998)

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto l'art. 2, III comma, lettera a), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante «Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali»;

Vista la legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, ed in particolare l'art. 2;

Visto il proprio decreto 22 ottobre 1986, n. 112, recante: «Norme per l'esecuzione della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'istituzione dei servizi e dei settori della Presidenza della Giunta e degli Assessorati nonché il funzionamento degli organi collegiali»;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 19 dicembre 1985;

Considerato che il Consiglio regionale nella seduta del 30 aprile 1998, ha approvato, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto speciale per la Sardegna, le modifiche al regolamento di cui all'oggetto;

### EMANA

il seguente decreto, recante: «Modifiche all'art. 7 del regolamento emanato con D.P.G.R. 22 ottobre 1986, n. 112, recante: «Norme per l'esecuzione della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'istituzione dei servizi e dei settori della Presidenza della giunta e degli Assessorati nonché il funzionamento degli organi collegiali»»:

#### Art. 1.

1. L'art. 7 del regolamento emanato con D.P.G.R. 20 ottobre 1986, n. 112, è così sostituito:

«Art. 7. — Nell'ambito dell'Assessorato della difesa dell'ambiente sono istituiti i seguenti servizi:

1) *Servizio degli affari generali e della tutela ambientale*: svolge le funzioni relative agli affari generali dell'Assessorato, alla protezione dell'ambiente ed alla lotta contro gli insetti nocivi e contro i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante.

Il predetto servizio si articola nei seguenti settori:

- 1.1. Settore degli affari generali, programmazione e bilancio;
- 1.2. Settore della politica ambientale delle zone umide;
- 1.3. Settore della gestione dei rifiuti, del disinquinamento atmosferico e acustico, delle industrie a rischio e impatto ambientale;
- 1.4. Settore della difesa contro le malattie ed i parassiti delle piante e della difesa contro gli insetti nocivi e parassiti in genere;
- 1.5. Settore della tutela delle acque.

2) *Servizio delle foreste, dei parchi, della caccia e della pesca*: svolge le funzioni relative alla programmazione degli interventi per la protezione dei boschi, delle piante e dei parchi, delle attività di produzione forestale e di utilizzazione del patrimonio silvo pastorale e della difesa contro il degrado del suolo e degli interventi in materia di caccia e pesca.

Il predetto servizio si articola nei seguenti settori:

- 2.1. Settore della tutela del suolo;
- 2.2. Settore della politica naturalistica dei parchi e delle foreste;
- 2.3. Settore della caccia e della pesca.

3) *Servizio regionale della protezione civile*: provvede ad acquisire dalle autorità locali i dati circa la situazione di pericolo venutasi a creare, la natura dell'evento calamitoso, la zona colpita e gli elementi necessari per una prima valutazione dei danni; a fornire alle autorità competenti le indicazioni utili per le operazioni di soccorso; ad individuare gli interventi di competenza regionale per il soccorso e la ricostruzione; alla istruzione dei relativi atti da proporre agli organi regionali competenti; ad assicurare, nel caso di richiesta, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3, la direzione unitaria degli interventi regionali di soccorso ed il coordinamento con gli interventi degli enti locali e delle associazioni di volontariato.

Il predetto servizio si articola nei seguenti settori:

- 3.1. Settore degli affari amministrativi, della programmazione e del volontariato;
- 3.2. Settore degli affari tecnici e di coordinamento degli interventi operativi.

4) *Servizio generale di programmazione, coordinamento e controllo, economato*: ha competenza generale in materia di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi, di gestione del rapporto contrattuale del personale del corpo forestale e di vigilanza ambientale, nonché in materia di acquisizione di beni e di economato relativa al corpo forestale e di vigilanza ambientale e in materia di difesa contro gli incendi.

Il predetto servizio si articola nel seguente settore:

- 4.1. Settore degli affari generali, personale, economato e antincendi.

5) *Servizio ripartimentale delle foreste di Cagliari*: svolge, nell'ambito territoriale di pertinenza, le funzioni istruttorie e di attuazione degli adempimenti connessi alle materie di competenza assessoriale e le attività di vigilanza territoriale e polizia forestale venatoria.

Il predetto servizio si articola nei seguenti settori:

- 5.1. Settore degli affari amministrativi, della gestione del personale di ruolo e non di ruolo e della contabilità;
- 5.2. Settore degli affari tecnico-forestali, della gestione dei vincoli, della vigilanza e polizia forestale e del contenzioso forestale.

6) *Servizio ripartimentale delle foreste di Iglesias*: svolge, nell'ambito territoriale di pertinenza, le funzioni istruttorie e di attuazione degli adempimenti connessi alle materie di competenza assessoriale e le attività di vigilanza territoriale e polizia forestale e venatoria.

Il predetto servizio si articola nei seguenti settori:

- 6.1. Settore degli affari amministrativi, della gestione del personale di ruolo e non di ruolo e della contabilità;
- 6.2. Settore degli affari tecnico-forestali, della gestione dei vincoli, della vigilanza e polizia forestale e del contenzioso forestale.

7) *Servizio ripartimentale delle foreste di Lanusei*: svolge, nell'ambito territoriale di pertinenza, le funzioni istruttorie e di attuazione degli adempimenti connessi alle materie di competenza assessoriale e le attività di vigilanza territoriale e polizia forestale e venatoria.

Il predetto servizio si articola nei seguenti settori:

- 7.1. Settore degli affari amministrativi, della gestione del personale di ruolo e non di ruolo e della contabilità;
- 7.2. Settore degli affari tecnico-forestali, della gestione dei vincoli, della vigilanza e polizia forestale e del contenzioso forestale.

8) *Servizio ripartimentale delle foreste di Oristano*: svolge, nell'ambito territoriale di pertinenza, le funzioni istruttorie e di attuazione degli adempimenti connessi alle materie di competenza assessoriale e le attività di vigilanza territoriale e polizia forestale venatoria.

Il predetto servizio si articola nei seguenti settori:

- 8.1. Settore degli affari amministrativi, della gestione del personale di ruolo e non di ruolo e della contabilità;
- 8.2. Settore degli affari tecnico-forestali, della gestione dei vincoli, della vigilanza e polizia forestale e del contenzioso forestale.

9) *Servizio ripartimentale delle foreste di Nuoro*: svolge, nell'ambito territoriale di pertinenza, le funzioni istruttorie e di attuazione degli adempimenti connessi alle materie di competenza assessoriale e le attività di vigilanza territoriale e polizia forestale e venatoria.

Il predetto servizio si articola nei seguenti settori:

- 9.1. Settore degli affari amministrativi, della gestione del personale di ruolo e non di ruolo e della contabilità;
- 9.2. Settore degli affari tecnico-forestali, della gestione dei vincoli, della vigilanza e polizia forestale e del contenzioso forestale.

10) *Servizio ripartimentale delle foreste di Sassari*: svolge, nell'ambito territoriale di pertinenza, le funzioni istruttorie e di attuazione degli adempimenti connessi alle materie di competenza assessoriale e le attività di vigilanza territoriale e polizia forestale e venatoria.

Il predetto servizio si articola nei seguenti settori:

- 10.1. Settore degli affari amministrativi, della gestione del personale di ruolo e non di ruolo e della contabilità;
- 10.2. Settore degli affari tecnico-forestali, della gestione dei vincoli, della vigilanza e polizia forestale e del contenzioso forestale.

11) *Servizio ripartimentale delle foreste di Tempio*: svolge, nell'ambito territoriale di pertinenza, le funzioni istruttorie e di attuazione degli adempimenti connessi alle materie di competenza assessoriale e le attività di vigilanza territoriale e polizia forestale e venatoria.

Il predetto servizio si articola nei seguenti settori:

- 11.1. Settore degli affari amministrativi, della gestione del personale di ruolo e non di ruolo e della contabilità;
- 11.2. Settore degli affari tecnico-forestali, della gestione dei vincoli, della vigilanza e polizia forestale e del contenzioso forestale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Cagliari, 3 luglio 1998

PALOMBA

Registrato alla Corte dei conti - Sezione per la Regione Sardegna, addì 17 settembre 1998.

Registro n. 1 Presidenza giunta regionale, foglio n. 56.

98R0930

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

